

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E
CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
231 DELL'8 GIUGNO 2001**

Approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 24 Ottobre 2017

INDICE

PARTE GENERALE

CAPITOLO I.....	6
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	6
<i>PREMESSA</i>	6
<i>GLI ENTI RESPONSABILI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO.....</i>	7
<i>LA TIPOLOGIA DEI REATI-PRESUPPOSTO</i>	8
<i>I CRITERI DI ASCRIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALL'ENTE.....</i>	20
<i>LA REALIZZAZIONE DEL REATO DA PARTE DEI SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE</i>	21
<i>LA REALIZZAZIONE DEL REATO DA PARTE DEI SOGGETTI "SUBORDINATI"</i>	21
<i>IL CONTENUTO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI</i>	21
<i>L'ANALISI DEI RISCHI DI IMPRESA E IL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNO.....</i>	22
<i>L'ADOZIONE DI PRINCIPI ETICI GENERALI DI COMPORTAMENTO</i>	24
<i>IL SISTEMA DISCIPLINARE</i>	25
<i>L'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	26
<i>LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE: TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE.....</i>	27
<i>IL REGIME SANZIONATORIO.....</i>	29
CAPITOLO II	32
LE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	32
<i>PREMESSA</i>	32
SEZIONE I.....	27
<i>I reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio commessi a danno dello stato o di altro ente pubblico o dell'unione europea</i>	27
<i>PREMESSA</i>	27
<i>LE FATTISPECIE DI REATO</i>	30
SEZIONE II	41
<i>I reati societari.....</i>	41
<i>PREMESSA</i>	41
<i>LE FATTISPECIE DI REATO</i>	42
SEZIONE III.....	53
<i>I reati in materia di sicurezza sul lavoro</i>	53
<i>PREMESSA</i>	53
<i>LE FATTISPECIE DI REATO</i>	54
SEZIONE IV.....	56
<i>I delitti informatici ed il trattamento illecito di dati</i>	56

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

PREMESSA	56
LE FATTISPECIE DI REATO	56
SEZIONE V	60
<i>I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>	60
PREMESSA	60
LE FATTISPECIE DI REATO	61
SEZIONE VI	63
<i>I reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato</i>	63
PREMESSA	63
LE FATTISPECIE DI REATO	64
SEZIONE VII	65
<i>I reati Ambientali</i>	65
PREMESSA	65
LE FATTISPECIE DI REATO	68
SEZIONE VIII	84
<i>I reati tributari</i>	84
PREMESSA	84
FATTISPECIE DI REATO	84
SEZIONE IX	87
<i>I reati cosiddetti “minori”</i>	87
PREMESSA	87
FATTISPECIE DI REATO	87

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

PARTE SPECIALE

CAPITOLO I Errore. Il segnalibro non è definito.

**L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
DA PARTE DI LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.** Errore. Il segnalibro non è definito.

*LA SCELTA DI ADOTTARE IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO E
LE RELATIVE FINALITÀ* **Errore. Il segnalibro non è definito.**

L'APPROCCIO E LA STRUTTURA DEL MODELLO **Errore. Il segnalibro non è definito.**

L'ADOZIONE E LE MODIFICHE DEL MODELLO Errore. Il segnalibro non è definito.

CAPITOLO II Errore. Il segnalibro non è definito.

IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI LUNGARNO ALBERGHI S.R.L. Errore. Il segnalibro non è definito.

PREMESSA **Errore. Il segnalibro non è definito.**

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO **Errore. Il segnalibro non è definito.**

LA STRUTTURA AZIENDALE E L'INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI SENSIBILI **Errore. Il segnalibro non è definito.**

CAPITOLO III Errore. Il segnalibro non è definito.

**PRINCIPI ETICI GENERALI DI COMPORTAMENTO DI LUNGARNO ALBERGHI
S.R.L.** Errore. Il segnalibro non è definito.

PREMESSA **Errore. Il segnalibro non è definito.**

PRINCIPI ETICI GENERALI E FONDAMENTALI **Errore. Il segnalibro non è definito.**

*REGOLE ETICHE GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI NEI
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CONTRO IL PATRIMONIO DELLO STATO
O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA E L'AMMINISTRAZIONE DELLA
GIUSTIZIA* **Errore. Il segnalibro non è definito.**

*REGOLE ETICHE GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI
SOCIETARI* **Errore. Il segnalibro non è definito.**

*REGOLE ETICHE GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI IN
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO* **Errore. Il segnalibro non è definito.**

*REGOLE ETICHE GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI DELITTI
INFORMATICI* **Errore. Il segnalibro non è definito.**

*REGOLE ETICHE GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ' DI PROVENIENZA
ILLECITA E AUTORICICLAGGIO* **Errore. Il segnalibro non è definito.**

*REGOLE ETICHE GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI
TRIBUTARI* **Errore. Il segnalibro non è definito.**

CAPITOLO IV Errore. Il segnalibro non è definito.

PROTOCOLLI SPECIALI DI COMPORTAMENTO DI LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.
..... Errore. Il segnalibro non è definito.

PREMESSA **Errore. Il segnalibro non è definito.**

PROTOCOLLI SPECIALI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI NEI

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CONTRO IL PATRIMONIO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA E L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA **Errore. Il segnalibro non è definito.**

PROTOCOLLI SPECIALI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI DELITTI INFORMATICI **Errore. Il segnalibro non è definito.**

PROTOCOLLI SPECIALI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI **Errore. Il segnalibro non è definito.**

PROTOCOLLI SPECIALI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO **Errore. Il segnalibro non è definito.**

PROTOCOLLI SPECIALI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO **Errore. Il segnalibro non è definito.**

PROTOCOLLI SPECIALI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI TRIBUTARI **Errore. Il segnalibro non è definito.**

CAPITOLO V Errore. Il segnalibro non è definito.

IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO Errore. Il segnalibro non è definito.

PREMESSA **Errore. Il segnalibro non è definito.**

SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI (IMPIEGATI, QUADRI E OPERAI) **Errore. Il segnalibro non è definito.**

SANZIONI PER I LIVELLI DIRIGENZIALI **Errore. Il segnalibro non è definito.**

MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE O DEL SINDACO UNICO **Errore. Il segnalibro non è definito.**

MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA **Errore. Il segnalibro non è definito.**

MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS **Errore. Il segnalibro non è definito.**

MISURE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA DEL SEGNALENTE E VERSO CHI EFFETTUA CON DOLO O COLPA GRAVE SEGNALAZIONI INFONDATE **Errore. Il segnalibro non è definito.**

CAPITOLO VI Errore. Il segnalibro non è definito.

I METODI DI DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE ED ALL'ESTERNO Errore. Il segnalibro non è definito.

CAPITOLO VII Errore. Il segnalibro non è definito.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA Errore. Il segnalibro non è definito.

PREMESSA **Errore. Il segnalibro non è definito.**

NOMINA, DURATA E REQUISITI **Errore. Il segnalibro non è definito.**

COMPOSIZIONE, SOSTITUZIONE E REVOCA **Errore. Il segnalibro non è definito.**

FUNZIONI E POTERI **Errore. Il segnalibro non è definito.**

AUTONOMIA OPERATIVA E FINANZIARIA **Errore. Il segnalibro non è definito.**

CAPITOLO VIII Errore. Il segnalibro non è definito.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA Errore. Il segnalibro non è definito.

OBBLIGHI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA **Errore. Il segnalibro non è definito.**

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

INFORMAZIONI **Errore. Il segnalibro non è definito.**

SEGNALAZIONI **Errore. Il segnalibro non è definito.**

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLE SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E LORO VALUTAZIONE **Errore. Il segnalibro non è definito.**

PARTE GENERALE

CAPITOLO I

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

PREMESSA

Dietro la spinta della necessaria attuazione degli impegni internazionali assunti già a partire dalla sottoscrizione della Convenzione OCSE del 19 dicembre 1997, il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti collettivi avente natura sostanzialmente penale, volta a sanzionare l'ente medesimo a seguito della commissione dei reati espressamente previsti dalla normativa da parte di soggetti operanti all'interno dell'ente in posizione apicale e/o subordinata.

Con particolare riferimento all'attività delle imprese, le **principali caratteristiche della nuova normativa** possono sintetizzarsi nei punti che seguono:

- a) la commissione di determinati reati, espressamente previsti, da parte degli amministratori o dei dipendenti subordinati determina l'insorgere di due distinte responsabilità penali: l'una grava sull'autore materiale del reato; l'altra si riconnette direttamente all'ente;
- b) entrambe le responsabilità (della persona fisica e dell'ente) vengono accertate dal giudice penale attraverso un procedimento penale;
- c) la responsabilità dell'ente si fonda sulla cosiddetta colpa da organizzazione;
- d) costituisce esimente all'insorgere di responsabilità dell'ente l'adozione e l'efficace attuazione di un modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire la commissione dei reati potenzialmente fonte di responsabilità, nonché il controllo e la vigilanza sul funzionamento del modello medesimo.

In relazione a quest'ultimo aspetto, può notarsi, in generale, come la figura del predetto

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

modello non fosse contemplata né dalle convenzioni internazionali né dalla Legge delega di recepimento delle stesse (L. n. 300/2000); infatti, anche il legislatore delegante, così come quello internazionale, si limitava a rinvenire il fondamento della responsabilità “*amministrativa*” degli enti in un difetto di organizzazione e di controllo imputabile alla relativa struttura, lasciando quindi all’interprete il compito di accertare e valutare se, con riferimento alle singole fattispecie, fosse o meno riscontrabile il richiamato difetto.

A fronte di tali previsioni, il legislatore delegato ha previsto, nell’intento di provare a garantire la massima effettività del sistema, uno specifico filtro costituito dall’adozione del modello e dal controllo sullo stesso ad opera di idonea struttura interna a ciò espressamente preposta. Tale scelta, invero, come precisato nella relazione di accompagnamento, discende dalla necessità di evitare che i destinatari della normativa si limitino a considerare il rischio della sanzione in termini di mero costo necessario provvedendo, al contrario, ad attuare tutte le possibili forme di prevenzione.

Dunque, nell’ottica del legislatore, **la funzione del sistema dei modelli organizzativi e dei relativi controlli è segnatamente preventiva e muove dal presupposto che soltanto idonee e precise regole di organizzazione interna possano emarginare i fenomeni di criminalità imprenditoriale e garantire quindi che l’eventuale presenza dei medesimi costituisca un’ipotesi eccezionale e non facilmente ripetibile.**

La stessa funzione preventiva, inoltre, trova riscontro anche sotto il profilo dell’utilità aziendale; i modelli organizzativi, infatti, unitamente alla relativa attuazione e controllo, **possono altresì determinare, ove adottati successivamente alla commissione del reato medesimo e in pendenza di procedimento, una riduzione della sanzione pecuniaria ovvero la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.**

È infine opportuno sottolineare che il legislatore ha finora previsto l’adozione del modello di organizzazione gestione e controllo in termini di **facoltatività e non di obbligatorietà**, con la conseguenza che la sua mancata adozione non comporta di per sé alcuna sanzione, **ma espone certamente l’ente all’assoggettamento alle gravi sanzioni previste dalla normativa in questione.**

GLI ENTI RESPONSABILI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO

L’articolo 1, comma 2, del D.L.vo n. 231/2001 individua l’ambito soggettivo di applicazione della normativa, circoscrivendone l’applicazione, ***agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica***”. Ne consegue l’esclusione, operata peraltro espressamente dal successivo comma 3, dello

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici, nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. In sintesi, possono considerarsi i principali destinatari del D.L.vo n. 231/2001:

- gli enti forniti di personalità giuridica;
- le società di capitali;
- le società cooperative;
- le fondazioni;
- le associazioni riconosciute;
- gli enti privati e pubblici economici;
- gli enti privati che esercitano un servizio pubblico;
- gli enti privi di personalità giuridica;
- le società di persone;
- GEIE (Gruppo Economico Imprese Europee)
- i consorzi;
- le associazioni non riconosciute;
- i comitati.

LA TIPOLOGIA DEI REATI-PRESUPPOSTO

La responsabilità amministrativa in parola non consegue alla realizzazione di un qualsivoglia illecito penale. La soluzione adottata nel nostro ordinamento giuridico - peraltro diversa da quella vigente in altri paesi - **collega infatti la responsabilità dell'ente collettivo alla commissione di uno degli illeciti ricompresi nel catalogo "chiuso" di illeciti penali.** Ciò significa che solo la commissione di uno di tali reati può determinare l'insorgere della responsabilità.

Nella prima versione del D.L.vo 231/2001, il legislatore delegato, riducendo ampiamente la portata della delega conferita con Legge n. 300/2000, aveva limitato l'insorgere della responsabilità degli enti alle fattispecie di reato concernenti i rapporti con la Pubblica Amministrazione e di seguito indicate:

- malversazione in danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- truffa e frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (artt. 640, comma 2 c.p.; 640-*bis* c.p.; 640-*ter* c.p.);
- concussione e corruzione (artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 321 c.p., 322 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.).

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

Successivamente, il predetto elenco è stato una prima volta ampliato per effetto dell'entrata in vigore della normativa sull'Euro (Legge n. 409/2001), con l'introduzione delle seguenti fattispecie:

- falsità e alterazione di monete (art. 453 c.p.);
 - fabbricazione, detenzione e contraffazione di carta filigranata (artt. 454 c.p., 460 c.p., 461 c.p.);
- spendita di monete falsificate e ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- uso in buona fede di biglietti falsificati (art. 455 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo (art. 461 c.p.).

L'entrata in vigore della legge delega per la riforma del diritto societario (Legge n. 366/2001), del successivo decreto attuativo (D.L.vo n. 61/2002) e da ultimo della Legge del 27.05.2015, n. 69 hanno determinato un ulteriore ampliamento delle fattispecie di reato potenzialmente fonte di responsabilità con l'inclusione dei seguenti reati societari:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);- falso in prospetto (art. 173 bis TUF);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione dell'utile e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o delle società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione di conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c. introdotto dall'art. 31 della Legge n. 262/2005);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

Per quanto riguarda il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione si segnala che l'art. 37, comma 34 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha abrogato l'articolo 2624 c.c. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). Il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha introdotto al contempo l'art. 27, che prevede la fattispecie di "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

della revisione legale”; la nuova fattispecie risulta di più ampia applicazione rispetto alla precedente, in quanto disciplina altresì l’ipotesi di reato da parte del revisore di un ente di interesse pubblico. Tuttavia, in base a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale con la pronuncia n. 34476/2011, il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale non rientra nel novero dei reati di cui al D. Lgs. 231/01 in quanto questo richiama espressamente l’art. 2624 c.c. il quale è stato formalmente abrogato. Pertanto in ottemperanza al principio di legalità stabilito dall’art. 2 del D. Lgs. 231/01, non essendo stato modificato l’art. 25-ter del Decreto nel richiamo espresso all’art. 2624 c.c., in base a quanto deciso dalla Corte deve ritenersi che il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale non sia sussistente ai sensi della responsabilità amministrativa delle imprese.

Con riferimento alla legge 6 novembre 2012, n. 190 sono state introdotte nuove “*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*” mediante la riforma dell’intero apparato normativo, sul duplice binario dell’intervento preventivo e dell’azione repressiva. In particolare è stata disposta con l’art. 1, comma 77, lettera a) la modifica dell’art. 25, comma 3 e con l’art. 1, comma 77, lettera b) l’introduzione della lettera s-bis) all’art. 25-ter, comma 1. Nel dettaglio è stato inserito il reato di induzione a dare o promettere utilità e per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, è stata introdotta la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

Per effetto dell’entrata in vigore di successive disposizioni legislative, costituisce fonte di responsabilità “*amministrativa*” degli enti anche la commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, nonché dei seguenti delitti contro la personalità individuale:

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)¹;
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.)²;
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

Il decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 ha ulteriormente ampliato i delitti contro la personalità individuale, introducendo nel novero dei reati presupposto ai sensi del D.L.vo 231/01 la fattispecie di Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies)³. Inoltre, a seguito della L. n. 199 del 2016 è stato introdotto il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (Art. 603-bis)⁴ nel novero delle fattispecie previste dal D. Lgs. 231/01.

¹ La fattispecie è stata aggiornata prima con la l.11 agosto 2003 n 228 e dal d.lgs. 4 marzo 2014 n. 24 e recita: “Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

² La fattispecie è stata aggiornata dall'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24 e recita: “È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età”.

³ Nello specifico l'articolo 609 Undecies c.p. recita: “Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.

⁴ Nello specifico l'articolo 603-bis c.p. recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: recluta manodopera allo scopo di destinarla

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente

La Legge 18 aprile 2005, n. 62⁵ ha disposto (con l'art. 9, comma 3) l'introduzione dell'art. 25-sexies nel D. Lgs. 231/01, integrando tra le fattispecie presupposto i reati di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.L.vo n. 58/1998);
- manipolazione del mercato (art. 185 D.L.vo n. 58/1998).

Particolare rilevanza assume poi l'entrata in vigore della Legge n. 123/2007, ove si dà atto che costituiscono fonte di responsabilità amministrativa anche i reati di omicidio colposo e lesioni colpose, gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche nonché sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; a detto provvedimento, e in particolare in attuazione della delega di cui all'articolo 1, è seguita l'emanazione del D.L.vo n. 81/2008, che ha modificato l'introdotta articolo 25-septies (articolo 300) ed ha previsto, proprio con riferimento al settore della salute e sicurezza sul lavoro, alcuni fondamentali requisiti dei modelli organizzativi.

Con l'entrata in vigore della Legge n. 48 del 18 marzo 2008, è stato introdotto il nuovo articolo 24-bis: rientrano oggi tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa anche i cosiddetti reati informatici e di trattamento illecito dei dati disciplinati attualmente dal codice penale, di cui agli articoli 490-bis c.p., 615-ter c.p., 615-quater c.p., 615-quinquies c.p., 617-quater c.p. e 617-quinquies c.p., 635-bis c.p., 635-ter c.p., 635-quater c.p., 635-quinquies c.p. e 640-quinquies c.p..

L'elenco dei reati presupposto ai sensi del D.L.vo 231/01 è stato più volte ampliato con provvedimenti successivi, che hanno introdotto i seguenti reati:

- Art. 25 – octies: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (introdotti dal Decreto Legislativo

difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

⁵ Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.

21 novembre 2007, n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” e successivamente aggiornati, per ciò che concerne la fattispecie di autoriciclaggio, dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186, recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).
- Art. 24 – *ter*: Delitti di criminalità organizzata (introdotti dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica):
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.);
 - scambio elettorale politico-mafioso art. (art. 416-ter c.p.)⁶;
 - sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
 - delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 c.p.p., comma 2, lettera “a”, n. 5);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.P.R. 309/1990).
- Art. 25 – *novies*: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (introdotti dalla

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

Legge 23 luglio 2009, n. 99⁷), che ha esteso il novero dei reati presupposto includendo i delitti in violazione della legge a protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio.

⁶ La fattispecie dell'art. 416-ter c.p. è stata aggiornata dall'art. 1, comma 1, della l. 17 aprile 2014, n.62 e recita: "Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma".

⁷ Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

- Art. 25 – *bis.1*: Delitti contro l'industria e il commercio (introdotti dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99) che ha introdotto tra le fattispecie presupposto i reati di:
 - turbata libertà dell'industria e del commercio;
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza;
 - frodi contro le industrie nazionali;
 - frode nell'esercizio del commercio;
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

- Art. 25 – *decies*: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto tra i reati presupposto ai fini della Responsabilità Amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01 dall'art. 4, co. 1 della Legge 3 agosto 2009, n. 116⁸.

- Art. 25 - *undecies*: Reati ambientali (introdotti dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni");
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733- bis c.p.);

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

- Scarichi di acque reflue – Sanzioni penali (art. 137 D.L.vo. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.L.vo. 152/2006);

⁸ Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.

- Inosservanza degli obblighi di Bonifica dei siti (art. 257 D.L.vo. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4 D.L.vo. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D.L.vo. n. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.L.vo. 152/2006);
- Violazione degli obblighi relativi al Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, commi 6, 7 e 8 del D.L.vo. 152/2006);
- Emissioni in atmosfera – Sanzioni (art. 279 D.L.vo. 152/2006);
- Reati richiamati dall'art. 3-bis comma 1 e violazione degli Artt. 1 commi 1 e 2, 2 commi 1 e 2, e 6 comma 4 della Legge 150/1992 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione”;
- reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.”;
- Inquinamento doloso (art. 8 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”);
- Inquinamento colposo (art. 9 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”);

La Legge 22 maggio 2015, n. 68, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”, ha ampliato il novero dei reati ambientali rilevanti ai sensi del D.L.vo 231/2001, introducendo nell'Art. 25-*undecies* del Decreto i reati di:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.

Nonché le circostanze aggravanti previste dall'Art. 452-*octies* c.p. che inaspriscono le sanzioni quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dalla fattispecie dei reati ambientali (art. 25-*undecies*) ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Il D. Lgs. n. 109 del 2012, recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" ha successivamente introdotto l'Art. 25-*duodecies* che ha aggiunto al novero dei reati presupposto il delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Con riferimento alla corruzione tra privati, l'entrata in vigore in data 14 aprile u.s., del Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 ha dato attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI in tema di lotta alla corruzione nel settore privato, andando a ricomprendere anche quanti all'interno degli enti svolgono attività lavorativa con funzioni direttive. Sono state ampliate, inoltre, le condotte sanzionabili, prevedendo che siano punite la dazione e la sollecitazione della corresponsione di denaro o altra utilità, l'istigazione alla corruzione, prima non punita, con inasprimento delle sanzioni per l'ente nel caso in cui il corruttore sia soggetto che abbia agito in nome e nell'interesse dell'ente stesso. L'attuazione della delega ha previsto inoltre che la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati sia punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore a seicento quote nonché con l'applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Fino ad oggi, il D. Lgs. 231/2001 ha previsto invece per il reato di corruzione tra privati (solo fattispecie attiva) la sola sanzione pecuniaria, da 200 a 400 quote.

Con riferimento all' art. 25 *duodecies* del D.Lgs. 231/01 la Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 ha aggiunto il reato di "Procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". E' fatto espressamente divieto di procurare l'ingresso

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

illecito e favorire l'immigrazione clandestina al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo, l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento ed in ogni altro caso al fine di trarne profitto, anche indiretto.

L'art. 5, comma 2 della c.d. Legge Europea 20/11/2017 n° 167, pubblicata in G.U. in data 27/11/2017 ha introdotto nel corpo del Decreto 231 l'art. 25-terdecies "Razzismo e xenofobia" (art. 3 comma 3-bis della legge n. 654/75). Il D. Lgs 21/2018, entrato in vigore il 6/04/2018, ha successivamente abrogato espressamente l'art. 3, comma 3 bis l. 654/75 e trasposto la sua disciplina nel codice penale, all'art. 604 *bis* comma *ter*. Pertanto, il richiamo contenuto nell'art. 25-terdecies D.Lgs. 231/01 all'abrogato art. 3 comma 3 bis l. 654/75 va ora inteso riferito al nuovo art. 604 bis comma *ter* (*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*).

Con riferimento all'Art. 25 – quater "Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3, il D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 ha introdotto il reato "circostanze aggravanti e attenuanti".

Con riferimento all'art. 25 del D.Lgs, 231/01, l'art. 5, comma 1, lett. b), D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, a decorrere dal 30 luglio 2020 ha modificato il reato di "Istigazione alla corruzione tra privati" e "Traffico di influenze illecite", quest'ultimo precedentemente introdotto dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019. La stessa Legge 3/2019 ha inasprito le sanzioni interdittive per i reati compresi nell'art. 25 del D.Lgs.231/01.

La Legge 3 maggio 2019 n. 39, all'art. 5, ha introdotto all'Art. 25 – quaterdecies "Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati", che comprende i reati di "Frodi in competizioni sportive" (art. 1, L. n. 401/1989)" e "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa" (art. 4, L. n. 401/1989).

Con riferimento all'Art. 24 – bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133, art. 1, co. 11-bis, ha introdotto il reato di "Omessa comunicazione o comunicazione non veritiera di informazioni, dati, elementi di fatto rilevanti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica nazionale".

Il Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, nella Legge 19

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

dicembre 2019, n. 157, art. 39, co. 2-bis ha introdotto l'Art. 25 quinquiesdecies "Reati tributari" all'interno del catalogo 231. Nello specifico:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8.Lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

Con riferimento all'Art. 24, l'art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (legge di recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371, c.d. "Direttiva PIF"), ha introdotto i reati di "Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale" (Art. 2, Legge 898/1986) e di "Frode nelle pubbliche forniture" (art. 356 c.p.).

Con riferimento all'Art. 25 del D. Lgs. 231/01, l'art. 5, comma 1, lett. b), D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, ha introdotto i reati di "Peculato" (art. 314, comma 1, c.p.), "Peculato mediante profitto dell'errore altrui" (art. 316 c.p.) e "Abuso d'ufficio" (323 c.p.). Tali reati rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti solo se commessi in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

A seguito delle modifiche fin qui descritte la rubrica dell'art. 24 è stata modificata in "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" e dell'art. 25 in "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio".

Con riferimento all'Art. 25 quinquiesdecies "Reati tributari" l'art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, ha anche esteso le relative fattispecie comprendendo i reati di "Dichiarazione infedele" (art. 4 del Dlgs 74/2000), "Omessa dichiarazione" (art. 5 del Dlgs 74/2000) e "Indebita compensazione" (art. 10-quaterDlgs 74/2000). Tali reati rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a 10 MIL/€.

Sempre l'art. 5, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, ha introdotto, con

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

decorrenza dal 30 luglio 2020, l'Art. 25 sexiesdecies "Contrabbando" ovvero i reati dall'art. 282 all'art. 292, l'art. 295 e dall'art 302 all'art. 321 del DPR 43/1973. Tali reati rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti solo nel caso in cui i diritti di confine evasi superano i 10.000€.

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184, ("Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio."), in vigore dal 14 dicembre 2021, all'articolo 3 introduce, dopo l'articolo 25-octies, l'Art. 25-octies.1 (*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*) che comprende i reati del codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti), ovvero i delitti di "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" (art. 493-ter c.p.), di "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" (art. 493-quarter c.p.), di "Frode informatica" (art. 640-ter c.p. , già fattispecie 231) ma nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

In data 30 novembre 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195, ("Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale."), in vigore dal 15 dicembre 2021, che prevede la modifica di alcuni articoli del codice penale, già costituenti fattispecie di reato ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero dell'art. 648 "Ricettazione", dell'art. 648-bis «Riciclaggio», dell'art. 648-ter "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita", dell'art. 648-ter.1 "Autoriciclaggio".

Infine, si annovera la Legge n. 179 del 30 novembre 2017, GU n. 291 del 14 dicembre 2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" che all'art. 2 ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.

Fermo l'elenco dei reati presupposto sopra richiamato, occorre dare atto che il D.L.vo n. 231/2001 prevede l'insorgere della responsabilità amministrativa dell'ente anche qualora

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01 LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.

i medesimi siano commessi all'estero ovvero in forma tentata (cfr. artt. 4 e 26).

In particolare, la commissione di uno dei reati presupposto all'estero può determinare l'insorgere della responsabilità amministrativa qualora l'ente abbia la propria sede principale in Italia, l'autore del reato operi all'interno dell'ente in posizione apicale e/o subordinata, ricorrano le ulteriori condizioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale e non risulti infine già attivato un procedimento da parte dello Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Quanto invece all'ipotesi del tentativo, si rileva che la punibilità della commissione dei reati in forma tentata è prevista solo con riferimento alle fattispecie delittuose e non anche contravvenzionali che siano punibili a titolo di dolo e non anche di colpa.

ICRITERI DI ASCRIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALL'ENTE

La realizzazione di uno dei reati-presupposto sopra indicati non basta per far sorgere la responsabilità dell'ente collettivo. Il D.L.vo n. 231/2001 richiede, altresì, la sussistenza di un requisito di **natura oggettiva**, ossia la realizzazione del reato **nell'interesse e/o a vantaggio dell'ente**. Ne consegue che la responsabilità dell'ente rimane esclusa **qualora l'interesse o il vantaggio perseguito faccia direttamente ed esclusivamente capo all'autore del fatto-reato o ad un terzo**.

Inoltre, la riferibilità del reato all'ente presuppone che lo stesso sia **commesso da un soggetto cosiddetto in posizione apicale ovvero da un soggetto sottoposto alla sua direzione o vigilanza** (artt. 6 e 7 del D.L.vo n. 231/2001).

Elemento in comune alle due ipotesi è la **colpa di organizzazione** dell'ente, stante la sua attitudine a favorire la realizzazione del reato. Dunque, **il reato è imputabile all'ente qualora l'illecito penale costituisca espressione della politica aziendale**. La colpa di organizzazione risulta tuttavia esclusa se l'ente dimostra l'**idonea adozione e attuazione del modello organizzativo e gestionale**.

Occorre precisare che, ai fini della sussistenza della responsabilità dell'ente, **non è necessario che l'autore materiale del reato sia stato individuato, né che esso venga punito**. L'art. 8, infatti, sancisce il principio dell'**autonomia della responsabilità dell'ente**: la punizione dell'ente può avvenire anche quando il soggetto che ha commesso il reato vada - per qualche motivo - esente da pena. Ciò significa, in particolare, che se dal punto di vista procedurale le vicende penali (dell'autore del reato e dell'ente) proseguono congiuntamente (*simultaneus processus*), l'esito delle stesse può giungere a conclusioni diverse, sebbene originate dal medesimo comportamento integrante la

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01 LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.

fattispecie di reato.

LA REALIZZAZIONE DEL REATO DA PARTE DEI SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE

Per quanto concerne i soggetti in posizione apicale, è pacifico che l'espressione vada intesa in senso ampio, e dunque con riferimento non ai soli amministratori ma a tutti i soggetti investiti di funzioni di rappresentanza e direzione dell'ente nel suo complesso o anche di una unità organizzativa purché dotata di autonomia finanziaria e funzionale; vi rientrano, pertanto, in caso di delega di funzioni, anche i soggetti delegati, purché espressamente dotati dei necessari poteri decisionali. Il soggetto apicale può anche essere un "*soggetto di fatto*", ossia un soggetto che di fatto esercita le funzioni anzidette in assenza di una investitura formale.

Nel caso in cui il reato venga commesso da un soggetto apicale, la responsabilità dell'ente si integra automaticamente, considerato che lo stesso determina la politica di impresa e manifesta la volontà propria dell'ente; donde, in tal caso, sarà proprio l'ente a dover provare:

- di aver efficacemente adottato ed attuato il modello di gestione e controllo dolosamente eluso dall'autore del reato;
- di aver vigilato sull'operatività del modello e sull'osservanza dello stesso avvalendosi a tal fine di apposita struttura costituita al proprio interno.

LA REALIZZAZIONE DEL REATO DA PARTE DEI SOGGETTI "*SUBORDINATI*"

Quanto invece ai soggetti "*subordinati*", può senz'altro ritenersi che non sia necessario un rapporto di lavoro subordinato e che per l'individuazione dei soggetti si debba aver riguardo alla cosiddetta "*teoria funzionale*", incentrata non sulla qualifica formale ma sul ruolo concretamente svolto.

Ove il reato sia commesso da tali soggetti, **la responsabilità dell'ente non è "*presunta*" ed il relativo onere probatorio grava, secondo i criteri ordinari, sull'organo dell'accusa, anche attraverso massime di esperienza.**

IL CONTENUTO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

Come anticipato in premessa, nell'ottica del legislatore, l'adozione di idonei modelli organizzativi e gestionali è esattamente speculare alla colpa di organizzazione, nel senso che può valere ad escludere la responsabilità dell'ente. Al riguardo, l'art. 6, comma 2, del

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01 LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.

D.L.vo n. 231/2001 indica il contenuto essenziale di tali modelli che, in particolare, secondo il disposto normativo, devono essere strutturati in modo da:

- individuare l'ambito delle attività che possono dar luogo alla commissione dei reati contemplati dalla normativa;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione e di spesa delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli;
- prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Proprio dal disposto letterale della richiamata previsione normativa si evince, pertanto, come il modello di organizzazione – nell'ottica di costituire valida ed efficace esimente all'insorgere della responsabilità “*amministrativa*” – debba, nel quadro dei valori e dei principi emanati dalla Società nel Codice Etico comprendere:

- una puntuale analisi delle aree a rischio dell'impresa;
- un insieme di regole e procedure volte ad evitare la commissione dei reati nelle aree e nell'esercizio delle funzioni aziendali ritenute a rischio;
- una definizione dei processi strumentali correlati alle aree a rischio;
- un sistema sanzionatorio/disciplinare interno;
- un organismo di vigilanza e controllo;

L'ANALISI DEI RISCHI DI IMPRESA E IL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNO

Come primo passo per la redazione di un adeguato modello di organizzazione, gestione e controllo, la Società ha effettuato una mappatura dei processi e delle attività aziendali, finalizzata:

- per un verso, ad **individuare le aree od i settori di attività potenzialmente a rischio**, ovvero nel cui ambito o il cui esercizio può dar luogo alla commissione di un reato;
- per altro verso, a far sì che **il reato stesso** – se commesso pur in presenza di un modello attuato e correttamente monitorato – **discenda dalla sola volontà dell'agente sia in termini di condotta che di evento**; l'agente, dunque, non soltanto dovrà volere l'evento, ma potrà dare concreta attuazione alla sua volontà criminosa soltanto aggirando

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

fraudolentemente le indicazioni fornite dall'ente in relazione alle specifiche attività considerate a rischio ed ai singoli reati alle stesse ipoteticamente collegabili.

La corretta individuazione delle aree o delle funzioni a rischio, ha presupposto il necessario coinvolgimento di un soggetto interno a conoscenza del relativo assetto organizzativo ed in grado di monitorare la realtà dell'azienda; è pacifico, infatti, che il conferimento di tale compito solo a soggetti esterni potrebbe determinare la non rispondenza del modello alle effettive esigenze di prevenzione.

Le fasi necessarie per l'introduzione del modello hanno previsto:

A) Mappatura delle aree e delle funzioni aziendali a rischio, articolata:

- in un'approfondita analisi della struttura organizzativa con coinvolgimento di tutti i soggetti ai quali sono attribuiti poteri decisionali, cui si riconnettono precise responsabilità;
- nell'individuazione delle attività il cui esercizio coinvolge interlocutori esterni, con particolare attenzione ai rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- nell'individuazione delle modalità di formazione ed attuazione delle decisioni inerenti l'attività di impresa;
- nell'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie.

B) Analisi dei rischi potenziali, con riferimento alle vicende passate dell'ente, alle caratteristiche dei soggetti operanti in ogni settore a rischio ed agli eventuali illeciti da questi commessi nello stesso ramo di attività.

C) Descrizione dettagliata e valutazione del sistema di controllo preventivo esistente, con individuazione degli adeguamenti eventualmente necessari, o relativa adozione in caso di mancanza.

Sia in caso di adeguamento, che in caso di nuova adozione, il sistema di controllo preventivo dovrà essere tale da garantire che il rischio di commissione dei reati sia ridotto in modo tale da poter essere eluso solo intenzionalmente e fraudolentemente.

Di detto sistema - ferma e ribadita ancora una volta la necessità di una diversificazione specie con riferimento alle dimensioni dell'ente - possono considerarsi componenti essenziali da attuarsi per garantire l'efficacia del modello:

- l'esistenza di un codice etico di cui sarà detto specificamente tra breve;
- la previsione di un sistema organizzativo formalizzato e trasparente, specie con riferimento all'attribuzione di poteri decisori, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti e delle funzioni attribuite;
- la previsione di sistemi informativi (manuali e/o informatici) che consentano di

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01 LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.

regolamentare lo svolgimento di attività in cui sono coinvolti soggetti diversi in fasi diverse;

- l'attribuzione di poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- la previsione di un sistema di controllo di gestione contabile in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e/o dell'insorgere di situazioni di criticità;
- la previsione di un soggetto interno con la funzione e la possibilità di monitorare la realtà aziendale;
- la previsione di efficaci e ripetuti sistemi di comunicazione e formazione del personale rispettivamente e specificamente concernenti l'organizzazione dell'ente e le modalità di esercizio delle attività a rischio.

L'ADOZIONE DI PRINCIPI ETICI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Componente imprescindibile di un efficace modello di organizzazione è la previsione di un vero e proprio **codice etico contenente l'enunciazione dei principi etici e morali fondanti i diritti, i doveri, le responsabilità e le norme cui lo stesso intende informare la propria attività.**

Nello specifico, sarà opportuno che il codice etico, facendo espresso riferimento alle fattispecie di reato contemplate dal D.L.vo n. 231/2001 e potenzialmente concretizzabili sulla base della precedente analisi delle attività a rischio, indichi con precisione i comportamenti imposti dall'ente e quelli, di contro, vietati.

A mero titolo esemplificativo, si segnala come i “*Codes of Conduct*” – già da molto tempo conosciuti nell'esperienza giuridica anglosassone – prevedano in modo dettagliato e puntuale tutti i comportamenti vietati e segnatamente quelli che possono facilitare fenomeni di corruzione o che siano comunque contrari alle norme di onestà e trasparenza nei rapporti con i terzi, fino ad individuare i comportamenti rientranti nei normali rapporti di cortesia e, come tali, consentiti.

Proprio dalle predette linee guida si evince, comunque, quello che può essere ritenuto il contenuto minimo di ogni codice etico che, in particolare, dovrà indicare:

- l'impegno imprescindibile da parte di tutti i soggetti operanti all'interno dell'ente al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei paesi in cui lo stesso opera;
- la previsione che l'ente non intraprenderà o proseguirà alcun rapporto con soggetti che non intendono allinearsi al predetto principio;
- la previsione di un meccanismo di registrazione delle azioni ed operazioni compiute

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

dall'ente nonché di verifica, mediante apposito supporto documentale, del relativo processo di decisione, autorizzazione e svolgimento;

- l'elencazione dei principi sulla cui base devono svolgersi i rapporti con gli interlocutori dell'ente.

Resta in ultimo da sottolineare che il codice etico, in quanto documento ufficiale dell'ente, **deve essere promosso ed approvato dall'organo di vertice e che il relativo contenuto deve essere portato all'effettiva conoscenza di tutti i soggetti che operano nell'ambito dell'ente anche mediante l'organizzazione di incontri a tal fine espressamente finalizzati**; lo stesso, inoltre, unitamente al sistema disciplinare di cui al punto successivo, **dovrà essere inserito nel regolamento disciplinare aziendale eventualmente esistente** ovvero, in mancanza, dovrà essere dichiarato formalmente vincolante nei confronti di tutti i soggetti (*"apicali"* e *"subordinati"*) che operano nell'ambito dell'ente mediante apposita circolare o comunicato ed affisso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 300/1970 **"in luogo accessibile a tutti"**.

IL SISTEMA DISCIPLINARE

Le norme di comportamento contenute nel codice etico e le procedure introdotte con il modello organizzativo presuppongono, al fine di una concreta attuazione, la previsione di un **meccanismo sanzionatorio azionabile in caso di mancata osservanza delle stesse**. Dunque, proprio per evitare il rischio che la riorganizzazione interna dell'ente rimanga una mera dichiarazione di intenti, il legislatore ha previsto l'attuazione di un *"sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello"* [art. 6, comma 2, lett. e)].

Nella sostanza, l'intento del legislatore è chiaro: **ai fini dell'applicazione dell'esimente in favore dell'ente non è sufficiente la previsione di generali principi volti ad operare secondo correttezza, ma è necessaria anche la previsione di sanzioni che colpiscano dall'interno il soggetto che da questi si discosti**.

Ovviamente, la predisposizione di sanzioni disciplinari comminate dall'ente dovrà essere formulata in attento rispetto dei limiti posti dalla legislazione vigente, dai contratti collettivi e, soprattutto, dal principio di tassatività che impone, in questa materia, lo Statuto dei Lavoratori.

Tale sistema disciplinare dovrà necessariamente ed adeguatamente essere portato all'attenzione dei dipendenti e, se del caso, essere oggetto di specifici corsi di aggiornamento.

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01 LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.

Nel caso, invece, di soggetti che non abbiano con l'ente rapporti di lavoro subordinato, le sanzioni potranno essere soltanto quelle previste dalla disciplina del codice civile in materia contrattuale; si potrà pertanto fare riferimento all'inadempimento con conseguente risoluzione del rapporto oppure alle norme sul risarcimento del danno.

Anche in ragione di quanto sopra, appare pertanto evidente l'opportunità di introdurre un sistema disciplinare diversificato a seconda che gli eventuali comportamenti contrastanti con i principi aziendali siano posti in essere da soggetti apicali, subordinati, o da collaboratori esterni; e invero, come più volte sottolineato, è indubbio che una maggiore diversificazione consente di aspirare ad un più elevato grado di efficacia dei meccanismi di prevenzione e controllo.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ultimo presupposto affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati previsti dal D.L.vo n. 231/2001 concerne la previsione, da parte dell'organo amministrativo che ha promosso ed adottato il modello, di **un nuovo e specifico organismo interno cui deve essere espressamente affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso** attraverso l'esercizio di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

In particolare, come si evince anche dal disposto normativo, i compiti che l'organismo è chiamato ad assolvere possono sintetizzarsi come segue:

- vigilanza sull'effettività del modello in termini di coerenza tra lo stesso ed i comportamenti concretamente attuati all'interno dell'ente;
 - **disamina e giudizio sull'adeguatezza del modello** e, segnatamente, sulla capacità del medesimo di prevenire i comportamenti contrari al codice etico ed alle regole di organizzazione;
 - aggiornamento dinamico del modello attraverso:
 - presentazione agli organi competenti di **proposte di adeguamento** del modello ove, a seguito delle verifiche effettuate, si rendano necessarie correzioni;
 - **verifica dell'attuazione e della funzionalità** delle soluzioni di adeguamento proposte.
- Al fine di adempiere efficacemente i predetti compiti è necessario che l'organismo sia dotato di taluni imprescindibili requisiti funzionali e costitutivi.

Sotto il profilo funzionale, deve trattarsi di organismo dotato di **autonomia, in dipendenza, e continuità d'azione**, ovvero di caratteristiche potenzialmente ottenibili

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

attraverso: l'inserimento nella struttura aziendale in posizione elevata; la previsione di una relazione diretta con il massimo vertice operativo; la non attribuzione di compiti operativi che, da un lato, ne renderebbero difficoltosa l'obiettività di giudizio al momento delle verifiche sui comportamenti e sul modello e, dall'altro, comporterebbero il rischio di non ottemperare efficacemente al compito di garanzia e costante attuazione di un modello certamente complesso come quello delineato.

Sotto il profilo costitutivo, devono far parte dell'organismo soltanto **soggetti dotati di adeguata professionalità, ovvero a conoscenza di tutte le tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività di verifica e controllo.**

Illustrati i compiti ed i principali requisiti dell'organismo di vigilanza, è indispensabile un sintetico richiamo alla previsione di cui all'art. 6, comma 2, lett. d) del D.L.vo n. 231/2001 concernente gli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo medesimo.

Sul punto, stante la mancanza di chiarimenti particolari, può ritenersi come detto obbligo sia stato concepito sia per agevolare l'attività di vigilanza sul modello, sia al fine di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione cui l'organismo deve provvedere nel corso delle sue verifiche.

Lo stesso obbligo, inoltre è certamente rivolto alle strutture dell'ente più a rischio della commissione di reati e concerne in particolare:

- le risultanze periodiche delle attività di controllo direttamente effettuate dalle singole strutture;
- le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE: TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

Gli articoli da 28 a 32 del D.L.vo n. 231/2001 disciplinano l'incidenza, sulla responsabilità dell'ente, delle vicende modificative connesse ad operazioni di trasformazione, fusione o scissione che, invero, ove concretatesi in un momento successivo rispetto alla commissione del reato, potrebbero rendere difficoltosa l'individuazione del nucleo organizzativo originariamente responsabile fino a comportare il coinvolgimento nelle conseguenze sanzionatorie di soggetti estranei all'illecito.

Proprio per far fronte a detta difficoltà il legislatore ha espressamente previsto:

- con riferimento all'ipotesi di trasformazione (art. 28), che l'ente trasformato resta responsabile dei fatti-reato commessi anteriormente alla trasformazione medesima; e ciò,

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

sul corretto presupposto che l'operazione, quand'anche comporti l'acquisto di personalità giuridica, non determina la creazione di un nuovo soggetto permanendo senza soluzione di continuità l'identità di quello originario;

- con riferimento all'ipotesi di fusione (art. 29), che l'ente risultante dall'operazione risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti alla stessa partecipanti, considerato, come sottolineato nella Relazione di accompagnamento, che il nuovo ente, oltre ad assumere tutti gli obblighi ed i diritti degli enti estinti, ne accorpa altresì le attività aziendali comprese, pertanto, quelle nel cui ambito sono state poste in essere le fattispecie di reato;

- con riferimento all'ipotesi di scissione (art. 30), che in caso di scissione parziale l'ente scisso resta responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui l'operazione ha avuto effetto, fermo tuttavia restando: a) che gli enti beneficiari sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso; b) che le sanzioni interdittive sono applicabili soltanto nei confronti degli enti cui è rimasto o è stato trasferito il ramo di attività che ha dato luogo alla commissione del reato.

Il successivo art. 31 detta disposizioni comuni all'ipotesi di fusione e di scissione intervenute prima della conclusione del giudizio, all'uopo prevedendo:

- l'obbligo del giudicante, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, di tenere conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile e non di quelle – presumibilmente diverse – dell'ente risultante dalla fusione o dalla scissione;

- la possibilità dell'ente risultante dalla fusione o dalla scissione di evitare l'applicazione della sanzione interdittiva purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 17 di cui sarà detto nel prosieguo ovvero, in caso contrario, di chiedere al giudicante la sostituzione della sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

Resta infine da precisare, quanto all'ipotesi di cessione e/o conferimento dell'ente, che ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legislativo in esame il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata in conseguenza dell'accertamento della responsabilità “*amministrativa*”, a condizione che la sanzione pecuniaria risulti dai libri obbligatori ovvero che il cessionario fosse a conoscenza dell'illecito amministrativo dell'ente cedente.

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

IL REGIME SANZIONATORIO

Il regime sanzionatorio - disciplinato dagli artt. 9 e seguenti D.L.vo n.231/2001 - è incentrato sull'irrogazione di **sanzioni pecuniarie** e di **sanzioni di tipo interdittivo, suscettibili di incidere notevolmente sull'attività e sull'economia di impresa, fino a provocarne la paralisi.**

Più precisamente, la sanzione pecuniaria, la cui **applicazione è indefettibile** in conseguenza dell'accertamento della responsabilità, consiste nel pagamento di una somma di denaro determinata dal giudice penale mediante un complesso sistema per quote attualmente in misura comunque **non inferiore ad Euro 25.822.84 e non superiore ad Euro 1.549.370.69.**

Risulta evidente, pertanto, **il grado di afflittività** della previsione, ferma comunque la possibilità di una riduzione in caso di particolare tenuità del fatto e di riparazione del danno da parte dell'ente.

Quanto alle sanzioni interdittive, esse possono accompagnarsi alla sanzione pecuniaria nei casi di particolare gravità espressamente previsti, tra i quali, però, non rientra nessuna delle ipotesi relative alla commissione di uno dei reati societari di cui al D.L.vo n. 61/2002.

In particolare, le sanzioni interdittive consistono:

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni;
- nel divieto di contrattare con la P.A.;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le stesse sanzioni interdittive, peraltro suscettibili di **applicazione congiunta**, non sono comunque applicabili qualora, prima dell'apertura del dibattimento in primo grado, l'ente abbia contestualmente provveduto (art. 17):

- a risarcire il danno provocato dal commesso reato;
- ad eliminare le carenze organizzative mediante adozione ed attuazione di un adeguato modello organizzativo;
- a mettere a disposizione il profitto conseguito.

Ai sensi dell'art. 45 del provvedimento in commento, il giudice, prima della conclusione del procedimento, **può disporre l'applicazione di sanzioni interdittive qualora sussistano gravi indizi di responsabilità e vi siano altresì fondati e specifici elementi**

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

tali da far ritenere concreto il pericolo della commissione di nuovi illeciti della stessa indole di quelli per cui si procede.

Quanto ai criteri di accertamento delle predette condizioni nonché alle modalità di richiesta delle misure, valgono ancora una volta le disposizioni sancite dal Codice di procedura penale per l'applicazione delle misure cautelari nei confronti dell'imputato-persona fisica, e pertanto, come in quest'ultimo caso, dette misure possono colpire l'ente nella fase iniziale del procedimento anticipando nel contenuto anche le sanzioni interdittive più gravi.

Risulta, inoltre, da porre in rilievo l'importanza, anche sotto il profilo in esame, dei modelli organizzativi, considerato come l'art. 49 del D.L.vo n. 231/2001 preveda che la misura cautelare – quando disposta – può essere sospesa di fronte all'esplicita volontà dell'ente di porre in essere gli adempimenti rispetto ai quali il provvedimento legislativo (art. 17) condiziona la mancata applicazione delle sanzioni interdittive, ovvero:

- il risarcimento del danno e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato;
- l'adozione e l'attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello concretatosi;
- la messa a disposizione del profitto conseguito.

Resta, infine, da sottolineare, in relazione al disposto di cui agli artt. 18 e 19 del Decreto Legislativo in commento, la previsione di due sanzioni aggiuntive:

- **la pubblicazione della sentenza di condanna**, applicabile a discrezione dell'organo giudicante nell'ipotesi di irrogazione di sanzione interdittiva e finalizzata alla conoscenza della condanna medesima da parte dei terzi;
- **la confisca - sempre disposta unitamente alla sentenza di condanna - applicabile anche per equivalente nell'impossibilità di reperire il prezzo, profitto o prodotto del reato.**

Resta, infine, da precisare:

- che l'accertamento della responsabilità a fronte della commissione di uno dei reati societari determina l'applicazione delle sole sanzioni pecuniarie – e non anche interdittive
- da applicarsi in misura doppia per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 31 della Legge n. 262/2005;
- che le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione dei reati presupposto (delitti) nelle forme del tentativo.

In riferimento ai reati tributari (di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), sebbene secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 74/2000, la condotta illecita non

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

assuma rilevanza penale a solo livello di tentativo, con il recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. “Direttiva PIF”), rilevano quali illeciti presupposto della colpevolezza dell'ente le condotte di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. n.74/2000 anche se realizzati nella forma tentata, solo se ricorrono le seguenti quattro condizioni:

- l'evasione deve avere ad oggetto un importo qualificato,
- l'evasione deve avere ad oggetto la sola imposta sul valore aggiunto,
- deve trattarsi di fatti transnazionali che interessino più stati dell'Unione europea,
- il fatto contestato non deve integrare il reato previsto dall'articolo 8 D.Lgs. 74 del 2000.

CAPITOLO II

LE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

PREMESSA

La presente parte del modello di organizzazione e controllo si propone di analizzare dettagliatamente le singole fattispecie di reato che possono dar luogo a responsabilità penale, al fine di consentire ai soggetti interessati una migliore comprensione delle condotte sanzionate dalla legge.

L'obiettivo è che tutti i destinatari del presente modello abbiano una precisa cognizione sia dei reati presupposto previsti dalla normativa, sia delle condotte attraverso le quali gli stessi si sostanziano.

A tal fine, le fattispecie considerate maggiormente “*sensibili*” per la società saranno evidenziate anche tramite l'indicazione di comportamenti tipici integranti la condotta criminosa.

Pertanto, i soggetti interessati dal D.L.vo n. 231/2001, sia apicali che subordinati, dovranno adottare regole di comportamento conformi a quanto prescritto nella presente parte del modello con specifico rinvio, per ogni “*area e funzione sensibile*”, ai protocolli di comportamento ispirati alle disposizioni normative ed al codice etico adottato dalla società.

Inoltre, al fine di garantire una migliore comprensione dell'approccio metodologico seguito, si precisa che il presente modello, dopo un sintetico richiamo a tutte le fattispecie di reato contemplate dal D.L.vo n. 231/2001, tratterà specificamente soltanto quelle rientranti nel perimetro di interesse dell'azienda, ovvero i reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i reati societari introdotti dal D.L.vo n. 61/2002 e della Legge del 27.05.2015, n. 69, i reati sulla sicurezza nei luoghi di lavoro introdotti con l'entrata in vigore della Legge n. 123/2007, i reati su delitti informatici e trattamento illecito di dati, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i reati ambientali, i reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato ed infine i reati tributari introdotti dal Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Le altre fattispecie di reato contemplate dalla normativa – cosiddetti reati minori – sono semplicemente indicati con indicazione del relativo disposto normativo.

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01 LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.

SEZIONE I

I reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio commessi a danno dello stato o di altro ente pubblico o dell'unione europea

PREMESSA

La presente sezione si propone di descrivere analiticamente le singole fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione che, ai sensi del D.L.vo 231/01, possono dar luogo a responsabilità amministrativa dell'azienda, nel caso in cui vengano commesse nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Tutti i destinatari del presente modello, per evitare l'insorgere di eventuali responsabilità penali, dovranno pertanto adottare precise regole di condotta ed uniformare il proprio comportamento a quanto prescritto nei precetti generali e nei protocolli speciali di cui ai capitoli successivi, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico contestualmente adottato dalla Società.

Al fine di consentire una più agevole lettura e una migliore comprensione del significato delle norme di seguito analizzate, si ritiene opportuno premettere una sintetica esposizione dei concetti centrali oggetto di questa sezione.

Si ricorda, infatti, che tali reati possono essere commessi solo da o verso Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio.

NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E DI PERSONA INCARICATA DEL PUBBLICO SERVIZIO (articoli 357 e 358 c.p.)

Stabiliscono, rispettivamente, gli articoli 357 e 358 c.p.:

- che *“agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*;
- che *“agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01 LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.

Le norme sopra richiamate hanno carattere definitorio e fanno riferimento ad una concezione oggettiva della pubblica funzione. Dette qualifiche prescindono, dunque, da un rapporto di dipendenza con lo Stato o con altro ente pubblico, rilevando soltanto che l'attività svolta sia regolata e disciplinata da norme di diritto pubblico. Detta qualifica deve, perciò, essere riconosciuta a quei soggetti che concorrono a formare o a manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione oppure che esercitano – indipendentemente da formali investiture – poteri autoritativi, deliberativi, certificativi.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si segnala che, ai sensi della legge penale, si considerano Pubblici Ufficiali:

-il medico ospedaliero; - tutti gli insegnanti delle scuole statali; - il notaio; - il curatore del fallimento; - il dirigente dell'ufficio tecnico comunale; - il dipendente comunale incaricato di curare pratiche riguardanti il suolo pubblico; - l'addetto al servizio riscossione diritti della conservatoria dei registri immobiliari; - i membri di una commissione di collaudo di un'opera pubblica; - i funzionari degli istituti bancari che operano nel campo dei crediti speciali o agevolati erogabili in favore di determinate categorie di imprenditori; - il direttore di un'azienda municipalizzata; - il direttore amministrativo preposto al servizio acquisizione beni di una Usi; - il Presidente di un istituto autonomo per le case popolari; - l'operatore amministrativo addetto al rilascio di certificati presso la cancelleria del Tribunale; - i componenti del Consiglio di Amministrazione di un ente ospedaliero.

Sempre a titolo esemplificativo non sono, invece, considerati Pubblici Ufficiali:

-gli amministratori di una società per azioni con partecipazione pubblica; - il direttore di filiale di una banca.

Diversamente, la legge penale considera persona incaricata di pubblico servizio colui che, pur agendo nell'ambito di una attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non ha i poteri tipici di questa, purché non svolga semplici mansioni di ordine, né presti una attività meramente materiale.

Rivestono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tale qualifica:

-i dipendenti di un ente o di una società cessionaria, anche in via non esclusiva, di un servizio di interesse pubblico; - i funzionari di un ente privatizzato quando l'attività esercitata costituisca comunque un servizio pubblico.

NOZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La legge penale non dà una definizione di “*Pubblica Amministrazione*” ma, ai suoi effetti,

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.

si considera comunemente “*Ente della Pubblica Amministrazione*” qualsiasi persona giuridica che si occupi di interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico.

Si ritiene, dunque, che appartengono alla Pubblica Amministrazione gli Enti che svolgono “*tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici*”.

In particolare, sono certamente soggetti della Pubblica Amministrazione:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado; - i Ministeri, la Camera e il Senato; - la Banca d'Italia e la Consob; - le Autorità Garanti della concorrenza e del mercato, per l'energia elettrica ed il gas e per la protezione dei dati personali; - l'Agenzia delle Entrate; - le Regioni, le Province ed i Comuni; - le Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura e loro associazioni; - tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali quali: INPS, INAIL, INPDAP, ISTAT, CNR, ENASARCO, ASL.

Inoltre, ai sensi di quanto stabilito dalla “Direttiva PIF”, in riferimento alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea (ovvero delle spese e dei beni ai danni del bilancio generale dell'Unione europea), è necessario includere nella definizione di “funzionario pubblico” tutti coloro che ricoprono un incarico formale nell'Unione, negli Stati membri o nei paesi terzi ovvero persone che, pur non ricoprendo un incarico formale, sono tuttavia investite di funzioni di pubblico servizio, e le esercitano in maniera analoga, relativamente a fondi o beni dell'Unione, quali contraenti coinvolti (in quanto incaricati direttamente o indirettamente) nella gestione di tali fondi o beni. Nello specifico, s'intende per “funzionario pubblico”:

- un funzionario dell'Unione o un funzionario nazionale, compresi i funzionari nazionali di un altro Stato membro e i funzionari nazionali di un paese terzo;
 - i) per “funzionario dell'Unione” s'intende una persona che rivesta la qualifica di funzionario o di altro agente assunto per contratto dall'Unione o distaccata da uno Stato membro o da qualsiasi organismo pubblico o privato presso l'Unione, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti dell'Unione;
 - ii) per “funzionario nazionale” s'intende il “funzionario” o il “funzionario pubblico” secondo quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui la persona in questione svolge le sue funzioni. Il termine “funzionario nazionale” comprende qualsiasi persona che eserciti una funzione esecutiva, amministrativa o giurisdizionale a livello nazionale, regionale o locale. È assimilata a un funzionario nazionale qualsiasi persona che eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o locale;

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

- qualunque altra persona a cui siano state assegnate o che eserciti funzioni di pubblico servizio che implicino la gestione degli interessi finanziari dell'Unione, o decisioni che li riguardano, negli Stati Membri o in paesi terzi.

Quindi, per quanto riguarda i reati di corruzione e di appropriazione indebita, contemplati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, considereremo la definizione di “Pubblica Amministrazione” comprensiva di tutte le specifiche sopra riportate.

LE FATTISPECIE DI REATO

Si analizzano, di seguito, le fattispecie di reato inerenti i rapporti con la Pubblica Amministrazione e contemplate dal Decreto Legislativo n. 231/2001 quale fonte di responsabilità amministrativa.

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 316-bis c.p.: “chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Detta fattispecie si realizza allorché un soggetto “*estraneo*” alla P.A. riceva finanziamenti o contributi da parte dello Stato o dell'Unione Europea e non utilizzi le somme o parte di esse per gli scopi a cui erano destinate.

Può essere posto in essere da qualunque soggetto faccia parte della struttura aziendale, sia posto in posizione apicale che subordinata, purché dotato del potere di gestire un finanziamento pubblico o di utilizzare, comunque, i fondi ottenuti.

Es.: Un dipendente o un amministratore dell'ente, incaricato di gestire un finanziamento ottenuto per scopi di formazione del personale, utilizza invece lo stesso per coprire spese diverse non aventi il necessario carattere di interesse generale e dunque di vantaggio per la collettività, ma di esclusivo interesse dell'azienda.

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01

LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 316-ter c.p.: *“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto all’art. 640 bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 ad euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Tale ipotesi di reato – a differenza della precedente – si realizza al momento dell’ottenimento del finanziamento, indipendentemente dall’uso che poi ne verrà fatto. Rappresenta anch’esso un reato comune e può dunque essere posto in essere da qualunque soggetto che – nell’interesse dell’azienda – agisca per ottenere detto finanziamento utilizzando documenti o dichiarazioni false o ometta informazioni dovute. La fattispecie in esame tutela la regolarità delle pubbliche sovvenzioni ottenute mediante condotte fraudolente che non giungano ad integrare gli estremi degli artifici e raggiri necessari al perfezionarsi della truffa.

Es.: Un dipendente o un amministratore dell’ente., allo scopo di ottenere una pubblica sovvenzione, presenta dichiarazioni o documenti falsi o parzialmente falsi o comunque contenenti anche una sola dichiarazione non veritiera, pur essendo a conoscenza dell’inesistenza, in capo all’azienda, dei requisiti previsti e richiesti per l’ottenimento, pur senza porre in essere gli artifici e raggiri necessari per il perfezionamento del diverso e più grave reato di truffa, previsto e punito dall’art. 640 bis C.P.

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

CONCUSSIONE

Art. 317 c.p.: *“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”*.

Tale ipotesi interessa la società oggetto di tutela del presente modello solo in via residuale. Trattasi infatti di un c.d. reato proprio che può, cioè, essere commesso solo dal soggetto che riveste una determinata posizione giuridica: nel caso di specie si realizza solo ad opera del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio.

Per le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio si rimanda alla parte introduttiva del presente capitolo.

CORRUZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

Art. 318 c.p.: *“Il pubblico ufficiale, che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.”*

CORRUZIONE PER UN ATTO D’UFFICIO E CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D’UFFICIO

Art. 318 c.p.: *“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”*

Art. 319 c.p.: *“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”*.

Art. 319-bis c.p.: *“La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”*.

Art. 320 c.p.: *“Le disposizioni dell’art. 319 si applicano anche all’incaricato di un*

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

Art. 321 c.p.: “Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’art. 319, nell’art. 319bis, nell’articolo 319ter e nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli art. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

La corruzione consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto l’attività funzionale della Pubblica Amministrazione; le norme in esame si riferiscono sia alla c.d. corruzione impropria – che si realizza allorquando il pubblico funzionario compia un atto “conforme” ai doveri dell’ufficio – sia alla c.d. corruzione propria – che si sostanzia, al contrario nel compimento di un atto “contrario” ai doveri dell’ufficio.

Nel primo caso, si è inteso tutelare anche l’immagine della P.A. che verrebbe in ogni caso lesa dal comportamento del funzionario che accettasse comunque un compenso per lo svolgimento delle attività dovute.

La corruzione può essere sia antecedente – nel caso in cui si riferisca ad un atto non ancora compiuto dal funzionario – che susseguente – nel caso, invece, in cui la stessa condotta venga posta in essere per un atto che il funzionario ha già compiuto.

Si tratta di un reato “plurisoggettivo”, del quale rispondono, cioè, sia il corrotto che il corruttore (e dunque nel caso specifico sia il funzionario della pubblica amministrazione che il soggetto interno all’azienda che concorra a determinare la condotta incriminata).

La condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio deve consistere nel ricevere una retribuzione non dovuta o nell’accettarne la promessa; quella del soggetto privato nel dare o promettere la retribuzione medesima. Non occorre che ci sia un contatto diretto tra il pubblico ufficiale ed il privato, in quanto, pacificamente, il patto corruttivo può essere stretto anche mediante l’intermediazione di terzi.

Per la giurisprudenza è “retribuzione” qualsiasi prestazione in denaro o altra utilità che abbia carattere di corrispettivo non dovuto per il compimento dell’atto; rimangono esclusi i c.d. “donativi di modico valore”, che non siano espressamente vietati dalla legge o comunque consentiti dalle consuetudini (ad esempio gli omaggi natalizi o pasquali).

Es.: Un dirigente o un amministratore dell’azienda offre una somma di denaro ad un

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.

funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di accelerare il rilascio di una concessione, una autorizzazione o altro provvedimento amministrativo necessario al compimento di una delle attività sociali.

Oppure: lo stesso soggetto interno all'azienda regala al medesimo funzionario un orologio di particolare pregio e di rilevante valore a seguito della stessa condotta sopra descritta, già posta in essere. Il reato non sussiste, invece, nel caso di donazioni di modestissimo valore economico, in particolari occasioni (rientrano nella consuetudine gli omaggi natalizi e pasquali).

Proprio per la particolare struttura di tale reato, a forma libera, e dunque suscettibile di essere integrato da una amplissima serie di condotte, sarà necessaria una particolare attenzione ai comportamenti tenuti in tutti i settori dell'azienda coinvolti in rapporti / trattative con la Pubblica Amministrazione.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Art. 322 c.p.: “Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”.

Tale fattispecie prevede la punibilità, per il soggetto esterno alla Pubblica Amministrazione, delle medesime condotte sopra ricordate, nel caso in cui la promessa di utilità non venga accettata dal funzionario.

I soggetti attivi di tale reato possono essere, ancora una volta, tutti i dipendenti,

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

funzionari, dirigenti, o comunque coloro che agiscano, con un titolo, a nome dell'azienda e che pongano in essere il tentativo di corruzione nei confronti del pubblico funzionario al fine di realizzare un qualche vantaggio per la società in oggetto.

PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI;

Art. 322-bis c.p.: *“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01 LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.

Le disposizioni poco sopra richiamate si applicano, per le medesime condotte, anche nel caso in cui vengano coinvolti, ad opera degli stessi soggetti, i membri degli organi delle comunità Europee o i funzionari delle stesse o degli stati esteri.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

Art. 319 ter C.P.: *“Se i fatti indicati negli art. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'azienda sia parte in un procedimento civile od amministrativo o coinvolta, a qualunque titolo, in un procedimento penale.

Soggetti attivi della condotta sono sia il pubblico ufficiale che il privato corruttore.

Per “atto giudiziario” deve intendersi ogni atto che costituisca esercizio della funzione giudiziaria, in quanto realizzato da un magistrato, un cancelliere o altro funzionario

Es.: Un dirigente, un amministratore o altro dipendente dell'azienda versa denaro ad un cancelliere affinché rilasci copia di atti ancora coperti da segreto istruttorio, a tutto vantaggio della difesa dell'azienda coinvolta; il reato sussiste per il medesimo soggetto, a titolo di concorso, anche nel caso in cui quest'ultimo incarichi l'avvocato di fiducia dell'azienda di porre in essere materialmente la condotta corruttiva.

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 640 c. 2 n.1 c.p.: *“[Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro].*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.

Tale fattispecie consiste nel porre in essere “*artifici e raggiri*” tali da indurre in errore o da arrecare danno allo Stato, ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea, per realizzare un ingiusto profitto a vantaggio dell'azienda.

I soggetti attivi possono essere tutti coloro che agiscono in nome e per conto dell'azienda - avendone i relativi poteri – mediante una svariata serie di condotte. L'“evento” del reato è rappresentato dal profitto conseguito con l'altrui danno.

Es.: Un amministratore o un dipendente dell'Azienda predispone documenti contabili non rispondenti al vero; fornisce dati falsi o documenti artefatti nella partecipazione a procedure di gare od appalti; determina, comunque, l'errore dell'interlocutore su dati fondamentali della procedura interessata.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 640-bis c.p.: “*La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee*”.

Tale fattispecie si realizza ogni qual volta vengano posti in essere artifici o raggiri per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Gli elementi costitutivi del reato coincidono con quelli previsti – e già illustrati – per la truffa, con la particolarità che, nel caso di specie, l'oggetto della truffa consiste in “*contributi, finanziamenti, mutui agevolati, ovvero altre erogazioni dello stesso tipo*”.

La condotta deve essere tale da indurre in errore la P.A. determinando un danno alla stessa ed un vantaggio all'azienda per la quale si agisce.

FRUDE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

Art. 640-ter c.p.: “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrecentadue euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro seicento ad euro tremila se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7”.

Il reato in oggetto si perfeziona nel caso in cui, alterando o manipolando un sistema informatico, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando un danno allo stato o ad altro ente pubblico.

Es.: il responsabile aziendale del sistema informatico viola o manipola il sistema stesso al fine di inserire un importo di finanziamento superiore a quello legittimamente conseguito.

PECULATO IN DANNO DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 314 c.p.; ““Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01

LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.

PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI IN DANNO DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 316 c.p.; ““Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da

sei mesi a tre anni.La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

ABUSO D'UFFICIO IN DANNO DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. n. 323 c.p.; “Salvo che il fatto non costituisca un più gravereato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni).

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.”

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

Art. 346-bis c.p.; ““Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA'

Art. 319-quarter c.p.:” Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro centomila.”

Nel concetto di “induzione” rientra ogni comportamento che sia comunque caratterizzato da un abuso dei poteri che valga ad esercitare una pressione psicologica sulla vittima.

In relazione a tale fattispecie di reato occorrerà provvedere ad un aggiornamento del Modello Organizzativo o quanto meno ad una sua verifica: infatti i protocolli già posti in essere dall'ente per i rischi derivanti dai reati presupposto di corruzione già previsti dal D.L.vo n. 231/2001 potrebbero rivelarsi sufficienti vista l'attiguità della nuova fattispecie di reato con quelle già previste dall'art. 25 del D.L.vo n. 231/2001. Andrà quindi valutato se le modifiche apportate alle fattispecie di corruzione (art. 318 c.p.c) e concussione (art. 317 c.p.c.) dalla legge in commento siano suscettibili di richiedere una revisione del Modello Organizzativo.

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01 LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.

SEZIONE II

I reati societari

PREMESSA

Come è noto, il D.L.vo 231/01 ha esteso anche ai nuovi reati societari la responsabilità penale delle persone giuridiche, in attuazione dell'apposita previsione contenuta nella legge delega.

Detti reati hanno subito una profonda modifica con l'introduzione, nel nostro ordinamento, del D.L.vo n. 61/2002, attuativo della delega che demandava al governo la riforma degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali.

L'esigenza della riforma è stata principalmente quella di razionalizzare la materia, segnatamente attraverso il ridimensionamento del numero dei reati ed attraverso l'unificazione di fattispecie che prevedevano - sostanzialmente - omogeneità di condotte ed identico contenuto. Inoltre la legge 69/2015 ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari. Nel dettaglio l'articolo. 9, L. ha modificato il reato di false comunicazioni sociali; l'articolo 10 ha inserito il reato di "Fatti di lieve entità"; l'articolo 11 ha modificato il reato di *False comunicazioni sociali delle società quotate*. Infine il reato di *corruzione tra privati* (art. 2535 c.c.), introdotto dalla Legge 90 del 2012, è stato modificato dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 e dalla Legge. 9 gennaio 2019, n. 3 che ha modificato anche il reato di *istigazione alla corruzione tra privati* (art. 2635 bis c.c.) introdotto invece dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38.

Di seguito verranno quindi analizzate le singole fattispecie, al fine di consentire ai destinatari del presente modello la conoscenza dei comportamenti sanzionati dalla legge. A tal fine, preliminarmente, si ritiene opportuno, per consentire una più agevole lettura delle norme e del significato che assumono le stesse, premettere una brevissima introduzione su alcuni importanti concetti costituenti il presupposto della disciplina.

Principalmente, è necessario notare come il legislatore della riforma - all'art. 2639 c.c. - abbia attribuito un formale riconoscimento alla figura del "*soggetto di fatto*" al fine di assicurare l'applicabilità delle nuove fattispecie anche a quei soggetti che - pur privi della qualifica formale - rivestano nella realtà un ruolo di gestione per continuità e tipicità dei poteri svolti.

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01 LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.

Pertanto, in ordine alle fattispecie che verranno di seguito descritte, soggetto attivo delle stesse potrà essere - in quanto destinatario diretto delle norme - anche quel soggetto che, pur privo di una formale investitura, svolga, per l'azienda, una qualunque attività gestoria in modo tipico e continuativo, con esclusione, pertanto, dell'esercizio di un potere episodico o meramente occasionale.

Per quanto riguarda il criterio di ascrizione della responsabilità all'ente, occorre precisare che, mentre per le altre categorie di reati, è necessaria la realizzazione del reato nell'"interesse o vantaggio dell'ente" (art. 5 del D.L.vo 231/01), per i reati societari è necessaria la realizzazione dei reati "nell'interesse dell'ente".

La lettura delle singole fattispecie di reato esaminate è agevolata dalle relative esemplificazioni ove, peraltro, sono chiariti i concetti cardine che ne stanno a fondamento.

LE FATTISPECIE DI REATO

Si analizzano, di seguito, le fattispecie dei reati societari contemplate dal Decreto Legislativo n. 231/2001 quale fonte di responsabilità amministrativa.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Art. 2621c.c.: "Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

FATTI DI LIEVE ENTITÀ

Artt. 2621-bis c.c.: "Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01 LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.

condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE

Art. 2622 c.c.: “Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

FALSO IN PROSPETTO

Art. 173-bis TUF: “Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE (ABROGATO)

Per quanto riguarda il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione si segnala che l'art. 37, comma 34 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha abrogato l'articolo 2624 c.c. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). Il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha introdotto al contempo l'art. 27, che prevede la fattispecie di “falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale”; la nuova fattispecie risulta di più ampia applicazione rispetto alla precedente, in quanto disciplina altresì l'ipotesi di reato da parte del revisore di un ente di interesse pubblico. Tuttavia, in base a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale con la pronuncia n. 34476/2011, il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale non rientra nel novero dei reati di cui al D. Lgs. 231/01 in quanto questo richiama espressamente l'art. 2624 c.c. il quale è stato formalmente abrogato. Pertanto in ottemperanza al principio di legalità stabilito dallo stesso art. 2 del D. Lgs. 231/01, non essendo stato modificato l'art. 25-ter del Decreto nel richiamo espresso all'art. 2624 c.c., in base a quanto deciso dalla Corte deve ritenersi che il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale non sia sussistente ai sensi della responsabilità amministrativa delle imprese.

IMPEDITO CONTROLLO

Art. 2625 c.c.: “Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

58.”.

Il reato *de quo* – che può essere posto in essere solo dagli amministratori della società – consiste nell’impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo mediante le più svariate condotte.

Es.: un amministratore – o un soggetto svolgente di fatto le medesime funzioni non collabora – mediante le più svariate condotte attive od omissive – con l’Organismo di controllo previsto e disciplinato dal presente Modello, pur nella consapevolezza della necessità di implementare lo stesso a seguito di una rilevata carenza organizzativa dell’azienda, suscettibile di assumere rilievo penale ai sensi del D.L.vo n. 231/01.

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2626 c.c.: “*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamene, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno*”.

Tale delitto può essere realizzato solo dagli amministratori della società.

La condotta incriminata consiste nella “*restituzione dei conferimenti ai soci*”. Per conferimento deve intendersi l’apporto patrimoniale del socio costituente la dotazione necessaria allo svolgimento dell’attività sociale e – nell’interpretazione della presente fattispecie – va attribuito a tale concetto un significato restrittivo, volendosi intendere solo prestazioni in denaro, crediti e beni in natura idonei a costituire il capitale sociale. Tale condotta può essere posta in essere anche nei confronti di un singolo socio e presuppone la coscienza e volontà di restituire il conferimento al socio – o comunque di liberarlo dall’obbligo – in assenza della necessaria delibera assembleare di riduzione del capitale sociale.

Come già detto può essere incriminato per la presente condotta solo l’amministratore e non anche il socio beneficiario – salvo ovviamente il caso in cui quest’ultimo – a titolo di concorrente eventuale – abbia determinato o istigato l’amministratore alla condotta delittuosa.

La presente fattispecie assolve, ovviamente, alla fondamentale funzione di tutela dell’integrità e dell’effettività del capitale sociale e si pone come norma di portata generale rispetto ad ipotesi oggetto di autonoma incriminazione come, a titolo esemplificativo, la distribuzione di utili fittizi.

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.
ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE

Art. 2627 c.c.: “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato”.

La contravvenzione in esame può essere realizzata solo dagli amministratori della società. Consiste nel ripartire gli utili o acconti sugli utili non realmente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve per legge non distribuibili.

Ai fini di una migliore comprensione della fattispecie in esame è necessario chiarire come la migliore dottrina attribuisca - nel caso di specie - al concetto di “*utili*” il significato di “*utili di bilancio*” e intenda, dunque, ogni incremento di valore del patrimonio netto rispetto al capitale sociale ed alle riserve obbligatorie.

È necessario inoltre sottolineare come la legge preveda che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingua il reato.

Es.: l’assemblea della società, su proposta dell’Organo Amministrativo, delibera la distribuzione di utili non di esercizio, ma destinati per legge a riserva legale o alla reintegrazione del capitale sociale.

Oppure: la medesima condotta viene posta in essere dagli Amministratori in assenza della necessaria delibera assembleare.

**ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETA’
CONTROLLANTE**

Art. 2628 c.c.: “Gli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

Per il perfezionarsi del reato indicato è necessaria una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Può essere commesso solo dagli amministratori; nell'ipotesi di cui al secondo comma, solo da quelli della società controllata.

Sono equiparati i soggetti che – se pur diversamente qualificati – svolgano la stessa funzione, gli amministratori di fatto, i soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria o dalla autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società. Non sono invece punibili, secondo la nuova disciplina, i promotori ed i soci fondatori.

Es.: gli amministratori deliberano l'acquisto di azioni di una società controllata, fuori dalle previsioni del codice civile sulle operazioni relative alle azioni, causando una lesione al patrimonio della società.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI

Art. 2629 c.c.: *“gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

La fattispecie in questione può essere realizzata solo dagli amministratori e dai soggetti ad essi equiparati, come sopra ricordati.

Ai fini della sussistenza del reato deve realizzarsi l'evento del danno ai creditori; obiettivo di tutela della norma è infatti la salvaguardia dell'integrità del capitale sociale.

E' necessario sottolineare come l'eventuale risarcimento del danno cagionato ai creditori effettuato prima del giudizio estingue il reato e dunque, ai fini della tutela prevista dal presente modello di organizzazione, impedisca la perseguibilità penale della società.

Es.: gli amministratori di una società in ottime condizioni economiche deliberano la fusione con altra società che versa invece in una pessima situazione patrimoniale determinando, così, un pregiudizio nei confronti dei creditori della prima che si trovano a concorrere con quelli della seconda società.

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01

LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.

OMESSA COMUNICAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 2629-bis c.c.: *“l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982 n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”*.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE

Art. 2632 c.c.: *“gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno”*.

Tale ipotesi di reato è chiamata ad assolvere ad una funzione centrale nella tutela del capitale sociale. Essa si realizza allorquando venga formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale o vengano sopravvalutati i conferimenti dei beni in natura o i crediti o il patrimonio della società in caso di trasformazione.

Soggetti attivi di questo reato sono sia gli amministratori che i soci conferenti, mediante una serie molto varia di condotte.

INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI

Art. 2633 c.c.: *“i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”*.

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

Si tratta di un c.d. reato proprio che – in quanto tale - può essere realizzato solo dai liquidatori delle società commerciali allorquando gli stessi procedano alla ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori o prima dell'accantonamento delle somme necessarie alla soddisfazione degli stessi.

Deve necessariamente realizzarsi un danno, il risarcimento del quale – prima del giudizio – estingue il reato.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA

Art. 2636 c.c.: “*chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni*”.

La condotta del reato in esame prevede che, con atti simulati o con frode, si determini in assemblea la maggioranza al fine di conseguire un ingiusto profitto.

Nella nuova disciplina tale fattispecie può essere realizzata non più solo dagli amministratori, ma da qualunque soggetto; in concreto è comunque difficile ipotizzare un interesse in un soggetto che non sia almeno socio.

Per poter accertare la sussistenza del reato *de quo* sarà necessaria la prova al contrario; dovrà, cioè, venire meno la maggioranza deducendo i voti illecitamente conseguiti.

Es.: l'Organo amministrativo, in vista dell'assemblea, predispose per il socio di maggioranza, documenti alterati atti a rappresentare una situazione economica o finanziaria dell'azienda diversa dal vero, per assicurarsi, così, un voto determinante ai fini della delibera di una operazione voluta dallo stesso organo.

AGGIOTTAGGIO

Art. 2637 c.c.: “*chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni*”.

La presente fattispecie si riferisce alla alterazione artificiosa del prezzo degli strumenti finanziari, non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, tale da incidere in modo significativo

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01 LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.

nell'affidamento del pubblico sulla stabilità di banche o gruppi bancari.

La stessa non appare, dunque, rilevante ai fini della tutela prevista dal presente modello per la società in questione.

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA

Art. 2638 c.c.: "Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni".

La condotta criminosa di cui sopra si realizza ostacolando le funzioni di controllo delle Autorità pubbliche di vigilanza.

Il testo novellato dall'art. 1 D.L.vo 11 Aprile 2002 n. 61 ha ampliato il contenuto della norma: la stessa non si riferisce più solo al controllo della Banca d'Italia, ma a qualunque autorità pubblica di vigilanza al fine di garantire la piena correttezza di rapporti fra ente controllato e controllante.

Pertanto detta norma assume rilievo anche per la società oggetto del presente modello, pur non rappresentando certamente una della fattispecie maggiormente a rischio.

CORRUZIONE TRA PRIVATI

Art. 2635 c.c.:" Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona,

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti rileva solo la condotta di cui al comma 3 (c.d. “corruzione attiva”).

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Art. 2635-bis c.c.: “ Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti rileva solo la condotta di cui al comma 1 (c.d. “corruzione attiva”).

PENE ACCESSORIE

Art. 2635-ter c.c.: “ La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma”.

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01 LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.

SEZIONE III

I reati in materia di sicurezza sul lavoro

PREMESSA

Con l'entrata in vigore della Legge del 10 agosto 2007, n. 123 è stato introdotto l'art. 25-*septies* del D.L.vo n. 231/2001 e sono stati previsti, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti collettivi, anche l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'impatto di tale intervento normativo appare senz'altro considerevole, specie sotto i seguenti profili:

- è prevista per la prima volta la punibilità degli enti collettivi – peraltro anche attraverso l'applicazione di sanzioni interdittive – per delitti perseguibili a titolo colposo mentre, sino all'entrata in vigore della norma richiamata, tutti i reati presupposto della responsabilità amministrativa prevedevano la sussistenza del dolo, ovvero di coscienza e volontarietà dell'azione criminosa;
- seppur tutte le imprese soggiacciono alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, è evidente che un maggior impatto si avrà per quegli enti che, in relazione alle tipologie di lavorazioni, presentano un maggior rischio di infortuni;
- la formulazione generale della norma implica che qualsiasi violazione delle numerose norme in tema di sicurezza sul lavoro che determini in concreto un infortunio grave può comportare l'applicazione del decreto legislativo in commento.

In attuazione dell'articolo 1 del citato provvedimento legislativo, è stato adottato il D.L.vo n. 81/2008 che, oltre a modificare il testo del neo introdotto articolo 25-*septies* nei termini sotto indicati, prevede (all'articolo 30) che il modello organizzativo, per avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale, che abbia determinate caratteristiche, prodromiche all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01 LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.

appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e della efficacia delle procedure adottate.

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa - definita dall'articolo 43 c.p. secondo cui il delitto "*è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline*" - e, segnatamente, la colpa specifica (violazione di specifiche regole cautelari contenute in leggi, regolamenti, ordini e discipline) che, ai fini della responsabilità dell'ente, è collegata a tutta la legislazione prevenzionistica.

Ovviamente, come per le altre fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa, anche per i delitti colposi in esame le sanzioni previste dal Decreto potranno essere applicate soltanto qualora le stesse siano state commesse nell'interesse o a vantaggio dell'ente e, quindi, ferma la necessità delle prime interpretazioni giurisprudenziali, si ritiene che ciò possa avvenire quando la violazione delle norme antinfortunistiche possa essere finalizzata ad un risparmio economico o di tempi.

LE FATTISPECIE DI REATO

Si analizzano, di seguito, le fattispecie dei reati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro contemplate dal Decreto Legislativo n. 231/2001 quale fonte di responsabilità amministrativa, laddove commessi con violazione dell'articolo 55, comma 2 del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla Legge n. 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro.

OMICIDIO COLPOSO

Art. 589 c.p.: "*chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni*".

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01

LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.

LESIONI PERSONALI COLPOSE

Art. 590 c.p.: “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239”.

La fattispecie delle lesioni personali colpose assume rilevanza laddove, secondo quanto stabilito al comma 3, siano “commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”.

LESIONI PERSONALI GRAVI E GRAVISSIME

Art. 582 c.p.: “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale [c.p. 583], dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni”.

Art. 583, c. 1 c.p.: “La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni”:

“1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni;

2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 582 e 583, comma 1, del c.p., la lesione personale contemplata all’art. 582 c.p., è considerata grave o gravissima nei casi precisati dall’art. 583 c.p..

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01 LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.

SEZIONE IV

I delitti informatici ed il trattamento illecito di dati

PREMESSA

L'art. 7 della Legge n. 48/2008 ha recentemente introdotto l'art. 24-*bis* del D.L.vo n. 231/2001, con specifico riferimento ai delitti informatici ed al trattamento illecito di dati.

Anche l'impatto di quest'ultimo recentissimo intervento normativo è assai rilevante.

Invero, sono previste tutta una serie di fattispecie di delitti che attengono in sintesi alla gestione informatica dei dati ed alla gestione della rete informatica e consistono nella intenzionale alterazione e/o utilizzazione abusiva dei dati informatici di sistemi protetti, in via ricollegata a tutta una serie di comportamenti volti alla distruzione delle misure di sicurezza, distribuzione abusiva di password, ecc.. Non può farsi a meno di evidenziare la novità dell'intervento, che dovrà essere verificato alla luce dello stato dell'arte e delle implicazioni sui reati in materia, presupposto della responsabilità amministrativa, in base alla sussistenza dei requisiti del dolo intenzionale nonché dello stato di coscienza e volontarietà dell'azione criminosa.

Anche a questo proposito, dato che tutte le imprese soggiacciono alla normativa in materia di tutela dei dati personali e della riservatezza, e predispongono e adottano sistemi di tutela della propria rete informatica, la rilevanza della novità sarà maggiormente sentita nei confronti degli enti che, in relazione alle tipologie di lavorazioni ed in base ai sistemi di prevenzione già adottati, presentano un maggior rischio di infortuni.

Anche in questo caso, così come per le altre fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa, per i delitti in esame le sanzioni previste dal Decreto potranno essere applicate soltanto qualora le stesse siano state commesse nell'interesse o a vantaggio dell'ente e, quindi, ferma anche sotto questo profilo la necessità delle prime interpretazioni giurisprudenziali, si ritiene che ciò possa avvenire in presenza di una mancata o insufficiente predisposizione di un efficace sistema di prevenzione e di protezione della rete informatica propria e di disciplina dei dati informatici altrui, finalizzato ad un risparmio economico o di tempi, o comunque nella mancata predisposizione di idonei protocolli di comportamento interni all'impresa.

LE FATTISPECIE DI REATO

Si analizzano, di seguito, le fattispecie dei delitti informatici e le ipotesi di trattamento

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

illecito dei dati, contemplate dal Decreto Legislativo n. 231/2001 quale fonte di responsabilità amministrativa, di cui all'art. 24-bis del suddetto Decreto.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

Art. 615-ter c.p.: “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni”.

DETTENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI

Art. 615-quater c.p.: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164”.

DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

Art. 615-quinquies c.p.: “Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

Art. 617-quater c.p.: “Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma”.

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01

LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.

INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

Art. 617-quinquies c.p.: “Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI

Art. 635-bis c.p.: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ

- art. 635-ter c.p.: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI

Art. 635-quater c.p.: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'[articolo 635-bis](#), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ

Art. 635-quinquies c.p.: “Se il fatto di cui all'[articolo 635-quater](#) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01

LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.

FALSITÀ NEI DOCUMENTI INFORMATICI

Art. 491-bis c.p.: “Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA

Art. 640-quinquies c.p.: “Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

SEZIONE V

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

PREMESSA

Il D.Lgs. 231/2001, con il quale è stata data attuazione alla Dir. 2005/60/CE sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ed alla Dir. 2006/70/CE che detta le misure di esecuzione, ha apportato significative modifiche anche alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare, ha abrogato il riferimento ai reati di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), contenuto nell'art. 10 L. 146/2006 sui reati transnazionali (sui quali si è detto supra 2.8) ed ha inserito le predette fattispecie, unitamente alla ricettazione di cui all'art. 648 c.p., nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, mediante l'introduzione dell'art. 25-octies rubricato *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*.

La Legge 15 dicembre 2014, n. 186, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" oltre ad inasprire le sanzioni per i reati di "riciclaggio" (art. 648 bis) ed "impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" (art. 648 ter), stabilendo un nuovo range da euro 5.000 (minima) a 25.000 (massima), ha ampliato l'elenco dei reati presupposto ai sensi del D.L.vo. 231/01 previsto dall'Art. 25-octies, introducendo la fattispecie di Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), che ha esteso l'applicabilità del reato alle condotte perpetrate da un individuo che ha ommesso o concorso a commettere un delitto, finalizzate ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione dal delitto medesimo (il reato di riciclaggio, di cui all'art. 648-bis c.p., è invece applicabile solo fuori dai casi di concorso nel reato da cui proviene il bene, il denaro o l'altra utilità).

A seguito di tale aggiornamento, l'Art. 25-octies del D.L.vo. 231/01 - *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio* - prevede che:

- *In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice*

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

- *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
- *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231.*

LE FATTISPECIE DI REATO

RICETTAZIONE

Art. 648 del Codice Penale: "Fuori dei casi di concorso di reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto."

RICICLAGGIO

Art. 648-bis del Codice Penale: "Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Art. 648-ter del Codice Penale: *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da cinquemila euro a venticinquemila euro.*

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

AUTORICICLAGGIO

Art. 648-ter.1 del Codice Penale: *“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro*

25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

SEZIONE VI

I reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato

PREMESSA

La Legge n. 62/2005 ha introdotto, agli articoli 184 e 185 del T.U.F. (D. Lgs. n. 58/1998), i reati di “*abuso di informazioni privilegiate*” e di “*manipolazione del mercato*”, oltre a due corrispondenti fattispecie di illecito amministrativo, disciplinate dagli artt. 187-bis e 187-ter del T.U.F..

La responsabilità amministrativa dell'ente a fronte delle fattispecie di cui alle predette disposizioni è disposta dall'art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001.

Le predette norme mirano a garantire l'integrità, la trasparenza, la correttezza e l'efficienza dei mercati finanziari in ottemperanza al principio in forza del quale tutti gli operatori ed investitori devono operare in condizioni di uguaglianza sotto il profilo dell'accesso all'informazione, della conoscenza del meccanismo di fissazione del prezzo e della conoscenza delle origini delle informazioni pubbliche.

Si precisa che ai sensi dell'art. 182 del T.U.F. Le condotte sanzionate sono punite secondo la legge italiana anche se commesse all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano; nel caso in cui i fatti siano commessi in Italia, le medesime condotte sono sanzionate se riferite a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri paesi dell'Unione europea.

I maggiori rischi in relazione alla commissione degli illeciti si possono ipotizzare in caso di operazioni simulate o di altri artifici, soprattutto quando l'ente opera sul mercato, non in proprio, ma come intermediario.

In presenza di operazioni richieste da soggetti che fanno sospettare la commissione di uno degli illeciti in questione, esiste unicamente, un obbligo di segnalazione in capo all'intermediario e non il divieto di eseguire le istruzioni del soggetto richiedente; tuttavia, non può escludersi che, in astratto, si possa configurare un coinvolgimento dell'ente nell'illecito posto in essere.

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01 LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.

LE FATTISPECIE DI REATO

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE – Articolo 184 T.U.F.

In primo luogo, per informazione privilegiata, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del T.U.F., si intende quella *“di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”*.

La fattispecie penale si realizza quando un soggetto acquista, vende o compie altre operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate di cui è venuto in possesso in ragione della sua qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, ovvero della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, professionale ovvero di una funzione o di un ufficio. Il reato può, inoltre, essere commesso da chi è entrato in possesso di informazioni privilegiate in conseguenza della preparazione o commissione di un reato (ad esempio, intrusione in un sistema informatico ed estrazione di informazioni privilegiate).

La fattispecie si realizza altresì quando i predetti *soggetti* comunicano le informazioni privilegiate al di fuori dell'esercizio del proprio lavoro o professione ed anche quando raccomandano o inducono altri soggetti, sulla scorta delle informazioni privilegiate di cui sono in possesso, a compiere talune delle operazioni sopra descritte.

MANIPOLAZIONE DEL MERCATO – Art. 185 T.U.F.

La fattispecie penale si realizza quando un soggetto diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari negoziati o per i quali è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in mercati regolamentati.

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

SEZIONE VII

I reati Ambientali

PREMESSA

Il D.Lgs. n. 121/2011 di recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi, ha modificato il D.Lgs. n. 231/2001 estendendo alle aziende la responsabilità amministrativa anche per i reati ambientali.

Con la pubblicazione del D.Lgs. n. 121/2011, in vigore dal 16 agosto 2011, sono stati introdotti nel nostro ordinamento i reati presupposto previsti dall'art. 25-*undecies* che va ad aggiornare l'elenco dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Per quel che qui interessa, viene introdotta nel nostro ordinamento giuridico la responsabilità degli enti collettivi in relazione alla commissione di reati ambientali (nuovo art 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/2001).

Tale introduzione risulta di notevole importanza in quanto, per la prima volta, si responsabilizza l'ente in relazione ad illeciti ambientali, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio e si prevedono a suo carico sanzioni pecuniarie e, per talune fattispecie, sanzioni interdittive.

Va tuttavia rilevato che, salva l'introduzione degli artt. 727-*bis* (*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*) e 733-*bis* c.p. (*Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*), non viene toccato il diritto penale ambientale richiamato dall'art 25-*undecies*.

La tutela penale dell'ambiente è, come è noto, realizzata quasi esclusivamente mediante contravvenzioni.

I reati contravvenzionali non hanno sufficiente efficacia deterrente, sono ad elevato rischio di prescrizione, non consentono l'applicazione di misure cautelari personali e neppure le intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Dunque, in sintesi, sono stati introdotti due nuovi reati nel Codice Penale (artt. 727-*bis* e 733-*bis* c.p.) .Inoltre la Legge n. 68/2015 ha ampliato il novero dei reati ambientali rilevanti ai sensi del D.L.vo 231/2001, introducendo nell'Art. 25-*undecies* del Decreto i reati di Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.); Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.); Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.); Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.) conseguentemente, è stata inserita

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

la modifica al D. Lgs. n. 231/2001, art. 25- *undecies*, rubricato “*Reati ambientali*” che così recita:

“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

4. *In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

5. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) *per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

b) *per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

c) *per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*

6. *Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

7. *Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.*

8. *Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”.*

LE FATTISPECIE DI REATO

UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE

Art. 727-bis del Codice Penale: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie*

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO

Art. 733-bis del Codice Penale: “Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE”.

INQUINAMENTO AMBIENTALE

Art. 452-bis c.p.: “È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

DISASTRO AMBIENTALE

Art.452-quater c.p.: “Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

*cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE

Art.452-quinquies c.p.: “Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”

TRAFFICO ED ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ

Art.452-sexies c.p.“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Art.452-octies c.p.: *“Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o con-corrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

Quando l’associazione di cui all’articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416- bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

SANZIONI PENALI – Art.137 del D. Lgs. n. 152/2006.

“1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. [omissis]

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’art.

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. [omissis]

8. [omissis]

9. [omissis]

10. [omissis]

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. [omissis]

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. [omissis]”.

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA – Art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006.

“1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. [omissis]

8. [omissis]

9. [omissis].”

BONIFICA DEI SITI – Art. 257 del D. Lgs. n. 152/2006.

“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI – Art. 258, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006.

“4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.

In riferimento all'art.6 (“Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti”) del Decreto Legge n. 135 del 14 Dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI – Art. 259 del D. Lgs. n. 152/2006.

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 25 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”.

**ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI – art. 452-
quaterdecies, co. 1 c.p..**

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.”.

**SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI
RIFIUTI - Art. 260 bis, commi 6- 7-8, del D. Lgs. n. 152/2006.**

“6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie”.

In riferimento all'art.6 (“Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti”) del Decreto Legge n. 135 del 14 Dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

“1. [omissis]

2. *Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.*

3. [omissis]

4. [omissis]

5. *Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa”.*

COMMERCIO DI ESEMPLARI DI SPECIE DELL'ALLEGATO A, APPENDICE I, ED ALLEGATO C, PARTE 1 – Art. 1 della L. n. 150/1992.

“1. *Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. [omissis]”.

COMMERCIO DEGLI ESEMPLARI DI SPECIE DELL'ALLEGATO A, APPENDICE I E III, ED ALLEGATO C, PARTE 2 – Art. 2 della L. n. 150/1992.

“1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

3. [omissis]

4. [omissis]

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

5. [omissis]”.

DIVIETO DI DETENZIONE DI ESEMPLARI COSTITUENTI PERICOLO PER LA SALUTE E L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - Art. 6 della L. n. 150/1992.

“1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. [omissis]

3. [omissis]

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. [omissis]

6. [omissis]”.

REATI DEL CODICE PENALE RICHIAMATI dall'art. 3 bis della L. n. 150/1992.

“1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo”.

In particolare si tratta delle seguenti fattispecie di reato:

- Art. 476 c.p.: Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- Art. 477 c.p.: Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;
- Art. 478 c.p.: Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti;

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

- Art. 479 c.p.: Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- Art. 480 c.p.: Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative;
- Art. 481 c.p.: Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità;
- Art. 482 c.p.: Falsità materiale commessa dal privato;
- Art. 483 c.p.: Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
- Art. 484 c.p.: Falsità in registri e notificazioni;
- Art. 485 c.p.: Falsità in scrittura privata;
- Art. 486 c.p.: Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato;
- Art. 487 c.p.: Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico;
- Art. 488 c.p.: Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali;
- Art. 489 c.p.: Uso di atto falso;
- Art. 490 c.p.: Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri;
- Art. 491 c.p.: Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena;
- Art. 491-bis c.p.: Documenti informatici;
- Art. 492 c.p.: Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti;
- Art. 493 c.p.: Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico;
- Art. 493-bis c.p.: Casi di perseguibilità a querela.

CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL' IMPIEGO DELLE SOSTANZE LESIVE – Art. 3 della L. n. 549/1993.

“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n.

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

3093/94.

3. *Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.*

4. *L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*

5. *Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*

6. *Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.*

INQUINAMENTO DOLOSO - Art. 8 del D.Lgs. n. 202/2007.

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

INQUINAMENTO COLPOSO - Art. 9 del D.Lgs. n. 202/2007.

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.

DELITTI TENTATI – Art. 26 D. Lgs. n. 231/2001.

“1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento”.

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01 LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.

SEZIONE VIII

I reati tributari

PREMESSA

La legge 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».

Nello specifico, l'art. 39 del precitato D.L. n. 124/2019, è intervenuto sul testo del D. Lgs 10 marzo 2000, n. 74, recante «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205». In particolare, con questa disposizione modificativa:

- è stato innalzato il trattamento sanzionatorio delle principali fattispecie penali-tributarie;
- sono state abbassate le soglie di rilevanza penale dell'imposta evasa o sottratti all'imposizione;
- sono state inserite alcune nuove fattispecie penali-tributarie nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato ex D. Lgs n. 231/2001 (di seguito, anche, Decreto 231).

L'art. 39, comma secondo, ha introdotto nel D. Lgs 231/2001, il nuovo art. 25-quinquiesdecies, in forza del quale alcuni reati tributari comportano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nonché determinano l'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive.

FATTISPECIE DI REATO

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI - Art. 2 D. Lgs 74 del 2000 -

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI - Art. 3 D. Lgs 74 del 2000

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione e cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI - Art. 8 D. Lgs 74 del 2000

“1- E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

altri documenti per operazioni inesistenti.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

**OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI - Art. 10 D.Lgs
74 del 2000**

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni. chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi del volume di affari”.

**SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE - Art. 11 D.Lgs
74 del 2000**

“1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

SEZIONE IX

I reati cosiddetti “*minori*”

PREMESSA

Nella presente sezione sono elencate le altre fattispecie di reato indicate dal D.L.vo n. 231/2001 quale potenziale fonte di responsabilità amministrativa, in relazione alle quali, tuttavia, è stato ritenuto sufficiente un mero richiamo al *nomen iuris*; invero, stanti le caratteristiche tipologiche e strutturali dell’azienda, si ritiene come, allo stato attuale, non sia ragionevolmente ipotizzabile il verificarsi di condotte che ne integrino gli estremi.

FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie di reato contemplate dall’art. 25-bis D.L.vo n. 231/2001 (reati di falsificazione)

- art. 453 c.p.: falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate;
- art. 454 c.p.: alterazione di monete;
- art. 455 c.p.: spendita ed introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate;
- art. 457 c.p.: spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- art. 459 c.p.: falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- art. 464 c.p.: uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- art. 460 c.p.: contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- art. 461 c.p.: fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Tutti i reati sopra elencati vietano qualunque condotta che possa comportare o agevolare l’introduzione, la detenzione o la spendita di monete false od alterate ed impongono, dunque, una particolare attenzione ad eventuali operazioni condotte dalla società che dovessero avere ad oggetto denaro in contanti.

Considerato, pertanto, il carattere assolutamente peculiare dell’oggetto di tali reati, ed il tipo di attività svolta da Lungarno Alberghi s.r.l. si ritiene del tutto remota la sussistenza di profili di rischio per i soggetti interessati dal presente modello.

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

Le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 - *quater* e dall'art. 25 - *quater* 1 D. L.vo 231/01 (reati di terrorismo ed eversione e dell'ordinamento democratico)

- art. 270 c.p.: associazioni sovversive;
- art. 270-*bis* c.p.: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico;
- art. 270-*ter* c.p.: assistenza agli associati;
- art. 280 c.p.: attentato per finalità terroristiche o di eversione;
- art. 289 c.p.: sequestro di persona a scopo terroristico o di eversione;
- art. 302 c.p.: istigazione a commettere delitti contro la personalità dello stato;
- artt. 304 e 305 c.p.: cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione;
- artt. 306 e 307 c.p.: banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipanti di cospirazione o di banda armata;
- art. 583-*bis* c.p.: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

La configurazione e la natura delle sopra elencate fattispecie di reato sono tali da rendere di difficile prefigurazione un eventuale interesse dell'ente nella commissione degli stessi da parte di un soggetto, sia esso "*apicale*" che "*subordinato*".

E' ragionevole ritenere che, nel caso di commissione di una delle stesse da parte di un soggetto – se pur interno all'azienda – lo stesso agisca nell'interesse proprio o di terzi.

Appare, pertanto, superflua l'analisi dettagliata delle singole norme.

Le fattispecie contemplate all'art. 25-*quinquies* del D.L.vo 231/2001 (reati contro la personalità individuale)

- art. 600 c.p.: riduzione in schiavitù;
- art. 600-*bis* c.p.: prostituzione minorile;
- art. 600-*ter* c.p.: pornografia minorile;
- art. 600-*quater* c.p.: detenzione di materiale pornografico;
- art. 600-*quater* 1 c.p.: pornografia virtuale;

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

- art. 600-*quinqies* c.p.: iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 601 c.p.: tratta e commercio di schiavi;
- art. 602 c.p.: alienazione ed acquisto di schiavi;
- art. 609-*undecies*: Adescamento di minorenni;
- art. 603-bis c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Le fattispecie contemplate all'art. 25 - duodecies del D. L.vo 231/2001 (delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero) introdotti dall' art. 2 del D. Lgs. 109/2012 e dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161:

- Art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 Procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestine;
- Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

In particolare, recita l'art. 25 – duodecies D.L.vo 231/2001, *”in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro”*.

In pratica, viene estesa la responsabilità agli enti quando lo sfruttamento di manodopera irregolare superi certi limiti stabiliti in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative nel D.Lgs 286/98, il così detto “Testo unico dell'Immigrazione”.

In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000 €, se i lavoratori sono (circostanze alternative tra loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a condizioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

Circa la responsabilità dell'ente per l'eventuale utilizzo di intermediari non autorizzati,

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

così detti caporali, per il reclutamento di alcune categorie di lavoratori (es. lavoratori immigrati licenziati ma con ancora il permesso di soggiorno in corso di validità), ad una prima lettura e in attesa di interpretazioni giurisprudenziali, ferma restando la responsabilità penale delle persone sembra non rilevare, sempre ai fini della responsabilità dell'ente, il caso di utilizzo di lavoratori reclutati tramite intermediari non autorizzati:

- già soggiornanti in Italia, che siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro;
- muniti del permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo (cioè il titolare di soggiorno di durata illimitata che ha sostituito la vecchia “carta di soggiorno”);
- muniti di permesso di soggiorno che abilita al lavoro e quindi di un permesso per lavoro subordinato o autonomo, per attesa di occupazione, per famiglia, per assistenza minore, per asilo politico, per protezione civile, per motivi umanitari;
- muniti di ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro, quindi uno dei permessi sopra indicati;
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione e non, per altri motivi.

La responsabilità amministrativa dell'ente si configurerà solo se viene riconosciuto il compimento del più grave reato di riduzione in schiavitù, di cui all'art. 600 c.p. e dell'art. 25-quinquies del D.L.vo 231/01 (di non facile dimostrabilità, sussistendo la necessità di dimostrare l'esercizio di un potere arbitrario e assoluto da parte di uno schiavista che considera le persone come meri “oggetti”) o dell'ulteriore reato di “ Associazione per delinquere” ex. Art. 416 c.p e dell'art. 24-ter D.L.vo 231/01.

Le fattispecie contemplate all'art. 24 del D.L.vo 231/2001 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture):

- Art. 2. L. 23/12/1986, n.898 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020);
- Art. 356 c.p. – Frode nelle Pubbliche Forniture ([articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020) *in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;*

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

In ragione della natura dell'attività svolta dalla società (assenza di contratti con la Pubblica Amministrazione e di finanziamenti della natura sopra citata) tali reati risultano essere configurabili come minori in quanto ragionevolmente non ipotizzabili.

La fattispecie contemplata all'art. 24-bis del D.L.vo 231/2001 (delitti informatici e trattamento illecito di dati):

- Art. 1, comma 11-bis, D. L. vo 21 settembre 2019, n. 105 Omessa comunicazione o comunicazione non veritiera di informazioni, dati, elementi di fatto rilevanti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica nazionale

In ragione della natura dell'attività svolta dalla società tale reato risulta essere configurabile come minore in quanto ragionevolmente non ipotizzabile.

La fattispecie contemplata all'art. 25-quarter del D.L.vo 231/2001 (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali):

- Art. 270-bis.1 c.p. Circostanze aggravanti e attenuanti (Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018).

In ragione della natura dell'attività svolta dalla società tale reato risulta essere configurabile come minore in quanto ragionevolmente non ipotizzabile.

La fattispecie contemplata all'art. 25- terdecies del D.L.vo 231/2001 (Razzismo e xenophobia):

- Art. 604- bis c.p. (aggiunto dal D. Lgs. n. 21/2018) Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

In ragione della natura dell'attività svolta dalla società tale reato risulta essere configurabile come minore in quanto ragionevolmente non ipotizzabile.

La fattispecie contemplata all'art. 25- quaterdecies del D.L.vo 231/2001 (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati):

- Art. 1 L. n. 401/1989 (articolo introdotto dalla Legge 3 maggio 2019 n. 39 , art. 5) Frodi in competizioni sportive;

- Art 4 L. n. 401/1989 (articolo introdotto dalla Legge 3 maggio 2019 n. 39 , art. 5)

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

Esercizio abusive di attività di giuoco o di scommessa.

In ragione della natura dell'attività svolta dalla società tale reato risulta essere configurabile come minore in quanto ragionevolmente non ipotizzabile.

La fattispecie contemplata all'art. 25- *quinquiesdecies* del D.L.vo 231/2001 (reati tributari):

- Articolo 4 D. Lgs 74 del 2000 - Dichiarazione infedele (*se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*).

In ragione della natura dell'attività svolta dalla società (insussistenza di transazioni transfrontaliere) tale reato risulta essere configurabile come minore in quanto ragionevolmente non ipotizzabile.

- Articolo 5 D. Lgs 74 del 2000 - Omessa dichiarazione (*se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*);

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

3. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

In ragione della natura dell'attività svolta dalla società (insussistenza di transazioni transfrontaliere) tale reato risulta essere configurabile come minore in quanto ragionevolmente non ipotizzabile.

- Articolo 10-quater D. Lgs n. 74 del 2000 - Indebita compensazione (*se commessa*

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO N. 231/01
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.**

nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro);

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.”

In ragione della natura dell'attività svolta dalla società (insussistenza di transazioni transfrontaliere) tale reato risulta essere configurabile come minore in quanto ragionevolmente non ipotizzabile.

Le fattispecie contemplate all'art. 25- *sexiesdecies* (Contrabbando):

- dall'Art. 282 all'Art. 292, l'Art. 295 e dall'Art. 302 all'Art. 321 del DPR 43/1973.

In ragione della natura dell'attività svolta dalla società (assenza di operazioni extra europee) tali reati risultano essere configurabili come minore in quanto ragionevolmente non ipotizzabili.